

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 399

32° anno

30 dicembre 1989

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/685/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che adotta la relazione annuale 1989/1990 sulla situazione economica della Comunità e che fissa gli orientamenti di politica economica da seguire nella Comunità nel 1990 1

89/686/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 18

89/687/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) 39

89/688/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1989, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare 46

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che adotta la relazione annuale 1989/1990 sulla situazione economica della Comunità e che fissa gli orientamenti di politica economica da seguire nella Comunità nel 1990

(89/685/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 74/120/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla realizzazione di un elevato grado di convergenze delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata dalle decisioni 75/787/CEE ⁽²⁾ e 79/136/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

Articolo 1

È adottata la relazione annuale 1989/1990 acclusa alla presente decisione e sono adottati gli orientamenti di politica economica da seguire nella Comunità nel 1990, enunciati nel rapporto summenzionato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 15. 3. 1974, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 8.

⁽⁴⁾ Parere reso il 13 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Parere reso il 16 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

RISPONDERE ALLE SFIDE DEI PRIMI ANNI NOVANTA

RELAZIONE ECONOMICA ANNUALE 1989/1990

SOMMARIO

Introduzione	4
I. Le prospettive a breve termine	5
II. Un'economia in condizioni nettamente migliori	6
III. Migliorare la convergenza verso la stabilità	8
IV. Garantire prospettive favorevoli per gli anni Novanta	12
IV.1. Politiche comuni	12
IV.2. Coordinamento delle politiche macroeconomiche nazionali	14

RISPONDERE ALLE SFIDE DEI PRIMI ANNI NOVANTA

INTRODUZIONE

La situazione dell'economia della Comunità all'affacciarsi del nuovo decennio è piuttosto promettente. Notevoli progressi sono in corso sulla via dell'integrazione economica, finanziaria, monetaria e sociale. I miglioramenti fondamentali realizzati nel corso degli anni Ottanta stanno recando i loro frutti sotto forma di risultati nettamente migliori in termini di crescita economica e occupazione.

La disoccupazione resta peraltro molto elevata ed i livelli del PIL pro capite continuano ad essere molto diversi nei vari paesi della Comunità. Sussiste inoltre il rischio che il persistere o anzi il peggioramento di taluni aspetti negativi che hanno caratterizzato l'economia della Comunità negli ultimi anni — inflazione, squilibri delle bilance dei pagamenti correnti e dei bilanci pubblici — venga a compromettere il proseguimento dell'attuale espansione e gli ulteriori progressi verso la stabilità monetaria nella Comunità.

La politica economica nella Comunità deve rispondere ad una duplice sfida:

- i) *rafforzare ancora le determinanti della crescita,*
- ii) *migliorare la convergenza verso la stabilità.*

Il primo compito deriva dalla necessità di ridurre ulteriormente la disoccupazione e di garantire il proseguimento del processo di recupero delle regioni meno prospere.

Il secondo deriva da una duplice esigenza: da un lato, impedire che un riaccentuarsi delle aspettative inflazioniste comprometta la prosecuzione della crescita; dall'altro, migliorare le basi della stabilità dei cambi — e del buon esito della prima tappa dell'UEM — mediante una riduzione delle divergenze dei tassi d'inflazione, degli squilibri delle bilance dei pagamenti correnti e dei saldi dei bilanci pubblici.

I. LE PROSPETTIVE A BREVE TERMINE

Nella *Comunità* la crescita economica prosegue vigorosa e presenta, nella maggior parte dei paesi, le stesse caratteristiche sane degli ultimi due anni. Gli investimenti e le esportazioni restano le componenti più dinamiche della domanda, mentre le determinanti della crescita continuano a migliorare, anche se più lentamente che nel 1988. Le misure dirette a prevenire un surriscaldamento dell'economica o a contenere disavanzi eccessivi delle partite correnti riescono a frenare la crescita della domanda e della produzione.

TABELLA 1

L'economia della CE — impieghi e risorse di beni e servizi

	(Variazione annua percentuale)				
	Media 1982-1984	Media 1985-1987	1988	1989 (**)	1990 (**)
Consumi privati	1,2	3,4	3,8	3	3
Consumi pubblici	1,6	2,2	2,0	1½	1¾
Investimenti fissi lordi	-0,1	3,6	8,4	7	4¾
Domanda interna (comprese le scorte)	1,3	3,4	4,8	3¾	3
Esportazioni di merci e servizi (*)	2,6	1,8	4,9	7¼	6
Domanda totale	1,4	3,2	4,8	4¼	3¼
Importazioni di merci e servizi (*)	0,4	7,9	11,9	9½	5¼
PRODOTTO INTERNO LORDO	1,6	2,6	3,8	3½	3

(*) Esclusivamente commercio extracomunitario.

(**) Previsioni.

Il volume del prodotto interno lordo aumenterà nel 1990 ad un tasso del 3 % circa che, sebbene inferiore al 3,8 % ottenuto nel 1988 e al probabile 3½ % del 1989, resta superiore a tutti quelli registrati nei primi sei anni dell'attuale fase di espansione. Anche per gli investimenti si prevede un aumento un po' meno rapido che nel 1988 e nel 1989 in risposta alla decelerazione della domanda, alle politiche più restrittive e all'entrata in funzione delle nuove capacità installate negli ultimi anni; gli investimenti dovrebbero tuttavia continuare a crescere ad un tasso medio di quasi il 5 %. Le esportazioni di merci e servizi verso il resto del mondo continuerebbero a registrare una forte espansione (più del 6 % in termini reali), in linea con l'incremento scontato del commercio mondiale.

L'inflazione (deflatore dei consumi privati) si è accelerata tra la metà del 1988 e la metà del 1989, sotto la spinta combinata di prezzi più elevati delle importazioni, di incrementi salariali in alcuni paesi e maggiori imposte e contributi per i servizi pubblici in altri. Grazie ad una rapida reazione delle autorità monetarie e al rallentamento dei prezzi delle importazioni nel corso del 1989, la tendenza sembra ora arrestata. Il tasso medio d'inflazione nella Comunità potrebbe scendere nel 1990 al 4½ % circa, dal 5 % del 1989; questa cifra va però confrontata con un tasso di appena il 3,6 % nel 1988. La media per la Comunità nasconde poi notevoli disparità dei tassi fra gli Stati membri, alcuni dei quali continuano ad avere un'inflazione a due cifre.

Alcune delle notizie più favorevoli continuano a provenire dal mercato del lavoro. Dopo gli aumenti record dell'occupazione conseguiti nel 1988 e nel 1989, un altro milione e mezzo di posti di lavoro dovrebbero essere creati nel 1990 ⁽¹⁾. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione nella Comunità continuerà a diminuire e potrebbe scendere al di sotto del 9 % ⁽²⁾, livello che è pur sempre molto più elevato di quello prevalente all'inizio degli anni Ottanta.

(1) Maggiori informazioni sulle tendenze dell'occupazione nella Comunità sono fornite nella relazione «L'occupazione in Europa», pubblicata nel giugno 1989.

(2) Cifra basata sulla definizione della disoccupazione dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro, che permette di ottenere tassi di disoccupazione comparabili tra i vari Stati membri. Il tasso corrispondente, risultante dalle cifre sui disoccupati iscritti presso gli uffici di collocamento, utilizzato nelle relazioni economiche annuali degli anni precedenti sarebbe del 10 % circa.

Rassicuranti sono anche le notizie sulla bilancia dei pagamenti della Comunità, che dovrebbe restare grosso modo in equilibrio. Si prevede tuttavia che continuino ad aumentare le divergenze nei saldi dei vari Stati membri.

Le prospettive per *gli altri paesi dell'OCSE* sono ugualmente positive e qualitativamente non dissimili da quelle per la Comunità. La decelerazione della crescita economica sarebbe peraltro più pronunciata ed il prodotto interno lordo aumenterebbe, nel prossimo anno, appena un po' più del 2½ %, contro il 3½ % nel 1989 e il 4,6 % del 1988, in conseguenza soprattutto di un accentuato rallentamento della crescita negli Stati Uniti e in Canada (tassi del 2 % circa nel 1990 per entrambi i paesi, contro il 4,4 e il 5 %, rispettivamente, nel 1988).

Negli altri paesi la crescita dovrebbe proseguire più o meno allo stesso ritmo del 1989 e con le stesse differenze regionali. Le economie asiatiche di recente industrializzazione dovrebbero registrare nuovamente tassi di crescita del 6 % circa, notevolmente superiori a quelli dei paesi dell'OPEC e dell'Europa orientale. L'onere del debito continua a far gravare un pesante vincolo sulla crescita dei PVS maggiormente indebitati. Quanto agli squilibri delle bilance dei pagamenti delle principali economie mondiali, il disavanzo degli Stati Uniti e l'attivo del Giappone hanno segnato nel 1989 una certa riduzione, ma si prevede che tornino ad aumentare nel 1990.

II. UN'ECONOMIA IN CONDIZIONI NETTAMENTE MIGLIORI

I risultati del 1989 confermano che l'economia della Comunità funziona oggi in maniera nettamente migliore che non durante la maggior parte dei due decenni precedenti. È utile esaminare i fenomeni verificatisi in due settori connessi: l'espansione degli investimenti e la creazione di nuovi posti di lavoro. I risultati conseguiti sono impressionanti, ma non ancora sufficienti per garantire la riduzione della disoccupazione a livelli più accettabili.

TABELLA 2

Il miglioramento dell'economia della CE negli anni Ottanta

(Variazione annua percentuale salvo indicazione contraria)

	Media 1982-1984	Media 1985-1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
Crescita del PIL	1,6	2,6	3,8	3½	3
Occupazione	-0,5	0,8	1,6	1½	1
Inflazione (deflatore dei consumi privati)	8,7	4,4	3,6	4¾	4½
Investimenti	-0,1	3,6	8,4	7	4¾
— di cui: attrezzature	1,1	6,9	10,6	9¼	6
Stock di capitale	2,3	2,3	2,6	2¾	3
Costo reale unitario del lavoro (1961-1973 = 100)	101,7	98,3	96,8	96,1	95,7
Redditività (1961-1973 = 100)	68,0	78,0	84,1	86,2	87,6

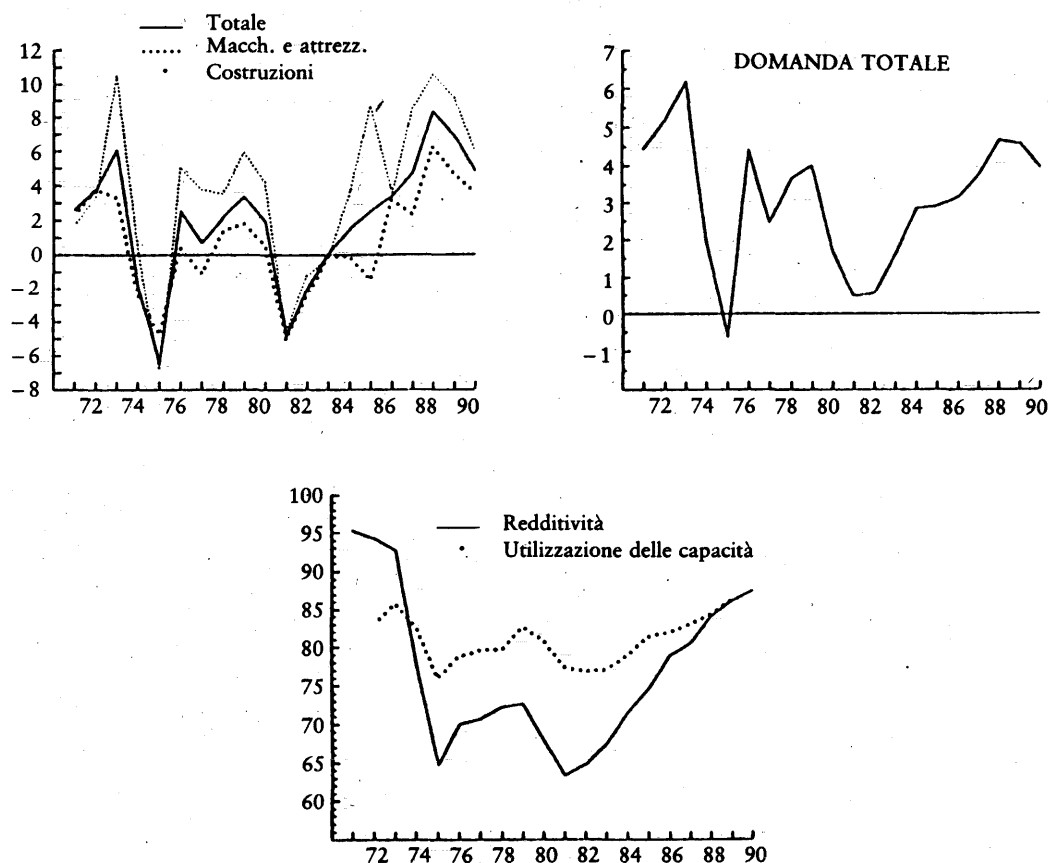
(*) Previsioni.

Crescita economica trainata dagli investimenti . . .

Nella seconda metà degli anni Ottanta, la Comunità è passata ad una crescita trainata dagli investimenti. Il volume degli investimenti in attrezzature operati dalle imprese della Comunità nel 1989 supererà di un terzo le cifre del 1986. Questo risultato impressionante degli investimenti è divenuto possibile grazie al fatto che, nella Comunità nel suo complesso, la redditività del capitale è costantemente migliorata dal 1981. L'incremento moderato dei salari reali rispetto alla crescita della produttività è stata la principale ragione della ripresa del tasso di rendimento del capitale produttivo, al quale hanno però contribuito anche la flessione dei prezzi dell'energia e il miglioramento della produttività del capitale. Quando, nella seconda metà degli anni Ottanta, la domanda finale ha cominciato a rafforzarsi e si sono manifestati i primi impulsi addizionali provenienti dalle politiche comunitarie — con il programma relativo al mercato interno — le imprese si trovavano in una posizione tale da poter sfruttare pienamente le opportunità offerte.

Grafico 1

Investimenti e alcune delle loro determinanti



Fra i paesi meno prosperi, la Spagna, il Portogallo e, più di recente, l'Irlanda, hanno conosciuto una rapida crescita degli investimenti, resa possibile dal deciso aggiustamento salariale e dai conseguenti aumenti della redditività. Il sensibile incremento della quota degli investimenti sul PIL che ne è derivato (finanziato in ampia misura, in Spagna e Portogallo, da importazioni di capitali) ha contribuito ad una crescita del PIL pro capite più rapida che nel resto della Comunità. Nel caso della Spagna e del Portogallo, l'adesione alla Comunità ha fornito un ulteriore e rilevante impulso. Aggiustamenti strutturali fondamentali restano indispensabili in Grecia, per recuperare il divario con il resto della Comunità. In particolare, il necessario aumento degli investimenti richiederà un notevole aggiustamento del costo reale unitario del lavoro.

Il mantenimento di tassi d'investimento elevati nella Comunità è stato inoltre agevolato dal concomitante aumento del risparmio nazionale che ha permesso l'accelerazione degli investimenti senza compromettere l'equilibrio dei conti con l'estero. L'aumento del risparmio nazionale è dovuto in ampia misura ad una riduzione della distruzione di risparmio da parte del settore pubblico: nel 1989 il risparmio del settore della pubblica amministrazione è infatti ritornato positivo dopo essere sceso nel 1981 a -1,3 % del PIL dal +5 % del 1970.

Nonostante il notevole miglioramento nell'arco degli anni Ottanta, la redditività del capitale fisso e la quota degli investimenti sul PIL restano ancora inferiori ai livelli di quasi piena occupazione degli anni Sessanta.

... e con un maggior contenuto occupazionale,

La più forte crescita economica si è tradotta in un ritmo di creazione di posti di lavoro più rapido grazie anche ad un aumento notevole del suo contenuto occupazionale. Negli anni Sessanta, un tasso di crescita annua del PIL del 4,8 % non dava luogo che ad un incremento netto dell'occupazione dello 0,3 %. Oggi, tassi di crescita del PIL lievemente superiori al 3 % sono accompagnati da un'espansione netta annua dell'occupazione di più dell'1 %. Questo risultato è dovuto a vari fattori: il cambiamento

di tendenza dell'andamento del costo relativo dei fattori, la maggiore flessibilità dell'utilizzazione del lavoro, la riduzione delle ore di lavoro per occupato, l'estensione dell'occupazione a tempo parziale, la costante espansione del settore dei servizi e le misure dirette a migliorare l'adattabilità del mercato del lavoro.

Nonostante la tendenza favorevole dell'occupazione, la disoccupazione non è diminuita che lentamente. Nel 1990 il tasso medio di disoccupazione della Comunità sarà ancora del 9 % circa, con sensibili differenze tra gli Stati membri. La disoccupazione giovanile continua ad essere particolarmente elevata, sebbene la situazione sia notevolmente migliorata negli ultimi anni. L'aumento della disoccupazione di lunga durata sembra essere arginato. Nell'attuale congiuntura di rapido aumento dei posti di lavoro, un'applicazione più determinata di misure specifiche (formazione e formazione professionale) sarebbe quanto mai efficace per ridurre questa forma di disoccupazione.

... ma occorre fare ancora di più

Una riduzione sensibile della disoccupazione in un arco di tempo accettabile richiede un incremento annuo dell'occupazione almeno dell'1½ %. In base alle tendenze attuali, incrementi di tale entità sono ottenibili con tassi di crescita economica del 3½ % circa. Tale era il modello prospettato nella «Strategia di cooperazione per la crescita economica e l'occupazione», al quale l'andamento effettivo degli anni 1988 e 1989 ha corrisposto quasi esattamente. Sarà tuttavia difficile rinnovare pienamente questi ottimi risultati nel prossimo futuro data l'esigenza di arrestare l'aggravarsi degli squilibri macroeconomici prima che comincino ad incidere negativamente sulle determinanti della crescita.

È quindi necessario un ulteriore miglioramento delle determinanti della crescita e del funzionamento dell'economia per porre l'economia della Comunità su di un sentiero di crescita durevole a medio termine atto a produrre i necessari incrementi dell'occupazione ed a permettere un processo ininterrotto di recupero da parte dei paesi meno prosperi. A questo fine la Comunità ha messo a punto dal 1985 un approccio coerente di politica economica.

Il completamento del mercato interno, creando un nuovo dinamismo, sta diventando un importante fattore propulsivo della crescita economica e sta creando un potenziale considerevole. Per realizzare pienamente tale potenziale, deve essere proseguita l'applicazione di politiche indirizzate alla crescita e all'occupazione, secondo le grandi linee indicate nelle relazioni economiche annuali degli ultimi anni, in tutti gli Stati membri e particolarmente in quelli in cui più basso è il PIL pro capite e più alto il potenziale di crescita a lungo termine. In questi paesi il processo di recupero sarà sostenuto dagli aiuti della Comunità e dagli interventi nel quadro della politica regionale e sociale. La piena applicazione dei principi della dimensione sociale in tutta la Comunità ne rafforzerebbe notevolmente la coesione economica e sociale. Un approccio politico globale di questo tipo agevolerebbe i progressi verso l'UEM (unione economica e monetaria).

La crescita economica più vigorosa e più equilibrata che potrebbe diventare possibile nel prossimo decennio deve essere resa compatibile con una maggior tutela dell'ambiente. Le risorse supplementari generate dalla maggior crescita potrebbero inoltre fornire i mezzi per una politica attiva diretta a risolvere i problemi ambientali.

III. MIGLIORARE LA CONVERGENZA VERSO LA STABILITÀ

Le attuali tendenze favorevoli (crescita più rapida, maggiore occupazione e convergenza reale derivante dal processo di recupero) possono essere mantenute soltanto se vengono controllate le aspettative inflazioniste e se vengono ridotti gli squilibri delle bilance dei pagamenti e gli eccessivi disavanzi di bilancio. Inoltre, la prima tappa dell'UEM, che inizia il prossimo anno, richiederà una maggiore convergenza nominale, vale a dire verso i migliori risultati in termini di dinamica dei prezzi e dei costi, il che sarà possibile soltanto se i saldi della bilancia dei pagamenti correnti e dei bilanci pubblici saranno compatibili con la stabilità interna ed esterna.

La convergenza dei risultati economici nella Comunità ha bisogno ancora di fare notevoli progressi, anche se la situazione è oggi molto migliore che non all'inizio degli anni Ottanta. I paesi che si

attengono alla banda di fluttuazione ristretta dello SME ⁽¹⁾ formano un gruppo in cui il grado attuale di convergenza dei prezzi e la coesione monetaria sono nell'insieme soddisfacenti, nonostante il recente accelerarsi dell'inflazione. In questi paesi, nel corso della prima tappa dell'UEM, la priorità dovrebbe essere di recuperare il terreno perduto e di mantenere quindi tale risultato. Negli altri paesi, la convergenza economica verso gli Stati membri che registrano i risultati migliori continua ad apparire come un obiettivo lontano e saranno necessari sforzi risoluti in tale direzione: in questi paesi, i tassi d'inflazione restano molto alti, mentre ampi disavanzi di bilancio e/o tassi elevati di incremento dei salari nominali collidono con politiche monetarie orientate alla stabilità.

Riprendere i progressi verso la stabilità dei prezzi

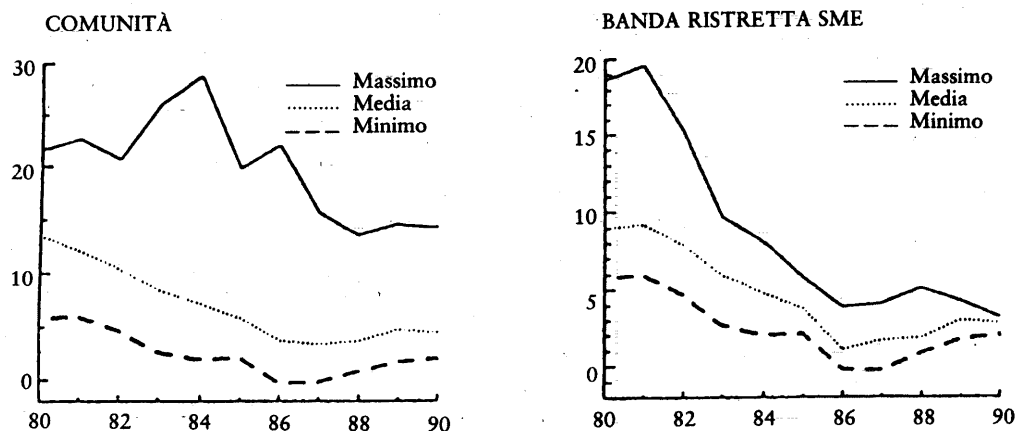
Tra la metà del 1988 e la metà del 1989, la Comunità ha perduto parte del terreno guadagnato negli anni Ottanta nella lotta all'inflazione. È importante che questa perdita venga compensata prima che tornino a formarsi nuove aspettative d'inflazione. Più rapido sarà l'intervento, minore sarà il prezzo da pagare in termini di perdite nella crescita economica e nell'occupazione. La Comunità ha mostrato che è capace di ridurre con successo l'inflazione, anche quando il contesto esterno appare sfavorevole: il dimezzamento del tasso d'inflazione tra il 1980 (13 %) e il 1985 (6 %) è avvenuto nonostante il deprezzamento delle monete europee ed il consecutivo incremento dei prezzi delle importazioni.

È particolarmente urgente ridurre i tassi d'inflazione nei paesi in cui essi risultano nettamente superiori al resto della Comunità. In Portogallo, in Grecia e, in minor misura, nel Regno Unito, in Spagna ed in Italia, l'inflazione resta troppo elevata. Ciò è incompatibile con una stabilità dei tassi di cambio a lungo termine.

Le politiche monetarie sono state rese più rigide nella misura in cui ciò era necessario, ma le altre politiche economiche non danno un contributo sufficiente.

Grafico 2

Convergenza dei prezzi nella CE (Deflatore dei consumi privati)



Se la convergenza dei costi e dei prezzi verso la stabilità non viene conseguita abbastanza rapidamente, continueranno ad aumentare le perdite cumulative di competitività e si aggraveranno conseguentemente gli squilibri nei conti correnti con l'estero. Questa dinamica porterebbe ad un allargamento dei differenziali d'interesse o ad una pressione sui tassi di cambio. La prima ipotesi avrebbe conseguenze negative sugli investimenti e la crescita; la seconda metterebbe in pericolo la stabilità dei cambi.

Nell'economia del Regno Unito è in corso un aggiustamento che mira a frenare l'inflazione e dovrebbe ridurre anche il disavanzo di parte corrente. Nondimeno, più sarà lenta la riduzione degli aumenti salariali — i costi salariali unitari nell'insieme dell'economia aumentano in modo nettamente più veloce della media dei costi nel resto della Comunità — più saranno importanti gli effetti negativi sui profitti ed il rischio di contrariare l'investimento futuro, la crescita e l'occupazione. In Spagna e in

(1) Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi.

Italia, si hanno indicazioni secondo cui il conflitto tra l'esigenza di mantenere l'inflazione sotto controllo mediante la politica monetaria e una dinamica salariale troppo vivace sta già avendo un costo in termini di saldo della bilancia dei pagamenti correnti.

Pervenire ad una miglior configurazione dei saldi della bilancia dei pagamenti correnti

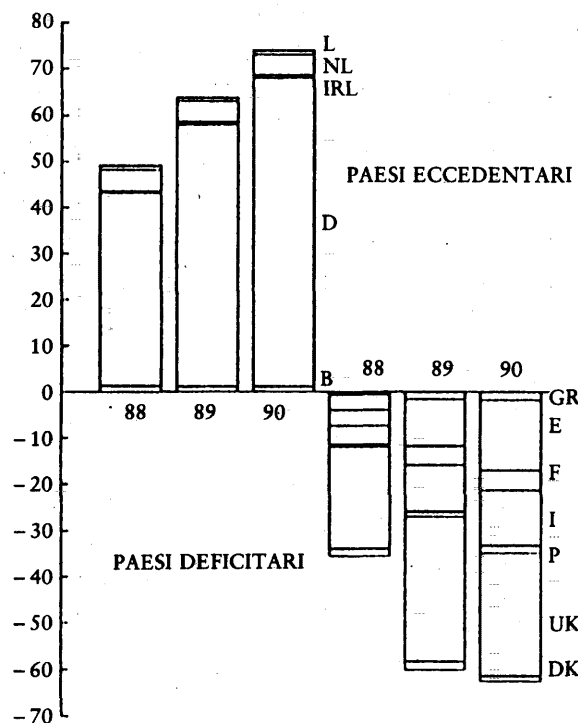
La crescente integrazione finanziaria e monetaria della Comunità permette il finanziamento di squilibri di parte corrente maggiori che in passato. Si può ammettere a priori che l'afflusso di capitali verso gli impieghi più produttivi dia luogo, all'interno della Comunità, ad una situazione caratterizzata da ingenti squilibri nei saldi di parte corrente. Nella misura in cui i saldi eccedentari trovano la loro contropartita in un disavanzo dei paesi meno prosperi, si può considerare che gli squilibri contribuiscono al processo di recupero di questi ultimi, che hanno un fabbisogno di maggiori investimenti.

Il totale nel 1989 dei disavanzi in conto corrente della Spagna, del Portogallo e della Grecia (l'Irlanda registra un modesto saldo attivo che non è mal venuto dato il livello della responsabilità del suo debito estero) equivale tuttavia a circa $\frac{1}{4}$ % del PIL della Germania. In altri termini i disavanzi combinati di questi paesi «spiegano» meno del quarto del saldo attivo tedesco.

Il livello eccezionalmente elevato del saldo attivo tedesco, che potrebbe superare 5 % del PIL nel 1990, rischia di compromettere la stabilità dei tassi di cambio nella Comunità.

La contropartita dell'attivo tedesco si riscontra soprattutto all'interno della Comunità: nel Regno Unito, in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, paesi in cui per un certo periodo la domanda interna ha avuto un'espansione più rapida di quella dell'offerta. Nel Regno Unito, la crescita inferiore a quella potenziale attesa nel prossimo anno dovrebbe contribuire a ridurre in certa misura il disavanzo di parte corrente rispetto al livello del 1989. Vi contribuirà anche un aumento dei costi salariali unitari nettamente più lento del previsto.

Grafico 3
Bilance dei pagamenti correnti
(in miliardi di ecu)



Il disavanzo della Grecia è preoccupante, sia per la rapidità del peggioramento che per la sua origine, riconducibile essenzialmente alla mancanza di competitività dei settori esportatori. Lo squilibrio è dovuto ad incrementi salariali troppo elevati rispetto alla produttività e a disavanzi eccessivi delle

finanze pubbliche. I disavanzi della Spagna e del Portogallo, nella misura in cui sono dovuti ad un rapido incremento delle importazioni di beni d'investimento e sono finanziati da capitali a lungo termine, sono in linea con il modello di sviluppo proprio di paesi in via di recupero. Tali disavanzi hanno tuttavia raggiunto un punto tale in cui un ulteriore peggioramento costringerebbe le autorità a nuovi interventi correttivi. Qualora la riduzione dei disavanzi non fosse ottenuta con un aumento delle esportazioni o una contrazione delle importazioni di beni di consumo, potrebbe trovarsi compromesso il proseguimento dell'espansione degli investimenti di cui questi paesi hanno bisogno.

La Danimarca attraversa una fase di crescita moderata, necessaria per riportare la bilancia dei pagamenti correnti in una posizione che permetta di fronteggiare l'ingente debito estero accumulato sull'arco di vari anni. È necessario che prosegua la tendenza moderata della dinamica salariale degli ultimi anni, per migliorare la competitività-prezzo delle esportazioni danesi.

Applicare politiche di bilancio che contribuiscano maggiormente alla crescita e alla stabilità

In molti paesi, le politiche di bilancio non contribuiscono in misura sufficiente a creare condizioni favorevoli per una crescita economica sana. I disavanzi di bilancio e l'incidenza del debito pubblico in percentuale sul PL restano ancora elevati in Grecia, Italia e Portogallo. In Belgio, in Irlanda e, in minor misura, nei Paesi Bassi è necessario che il risanamento dei bilanci prosegua. Questi paesi dovrebbero sfruttare meglio l'attuale fermezza della crescita economica per ridurre gli squilibri di bilancio.

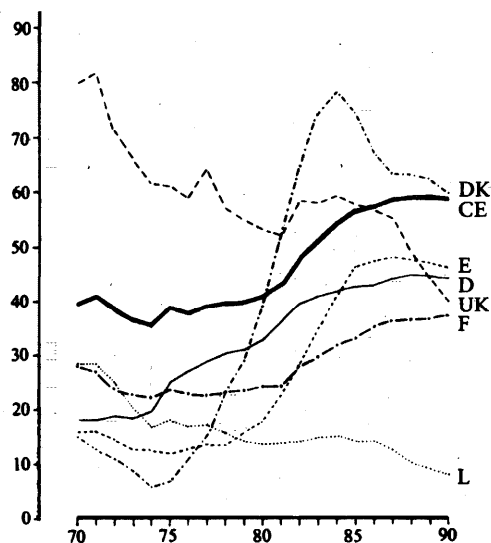
La situazione è particolarmente grave in Grecia, Italia e Portogallo. In questi paesi, i flussi eccessivi della spesa pubblica sono una delle maggiori cause degli ancora alti livelli d'inflazione e delle difficoltà di bilancia dei pagamenti.

Il maggior coordinamento nella Comunità, che sarà necessario per la prima tappa dell'UEM, potrebbe contribuire ad un riorientamento delle politiche di bilancio nella direzione di un sostegno alla crescita economica e di un contributo ad una maggiore convergenza nominale. Tale coordinamento è necessario anche per tenere conto delle conseguenze di politiche definite a livello della Comunità. L'obbligo di contribuire alle varie iniziative finanziate dai fondi strutturali in misura pari al finanziamento comunitario significa che i paesi beneficiari devono rendere disponibili le risorse necessarie per tenere il passo con il rapido incremento dei pagamenti provenienti da questi fondi. Un maggior coordinamento potrebbe essere progressivamente attuato seguendo due approcci complementari.

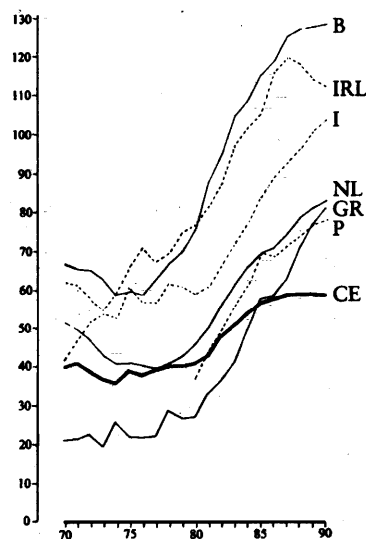
Grafico 4

Tendenza del debito pubblico lordo in % del PIL

a) Paesi con debito pubblico inferiore o molto vicino alla media della Comunità nel 1988



b) Paesi con elevato debito pubblico nel 1988



In primo luogo, la politica di bilancio deve essere condotta in una prospettiva di medio periodo e dev'essere diretta sia a creare condizioni favorevoli per una crescita economica sana che ad agevolare il compito di una politica monetaria orientata alla stabilità. Ciò implica l'applicazione di quattro regole di comportamento a medio termine che sono alla base di una sana gestione delle finanze pubbliche e sulle quali è emerso un certo consenso nella Comunità:

- finanziamento non monetario dei disavanzi pubblici,
- stabilizzazione e riduzione del debito pubblico,
- prevenzione degli effetti negativi sull'economia di aumenti della spesa pubblica,
- ricerca di una struttura delle entrate e delle spese più favorevole all'attività produttiva.

In secondo luogo, nel quadro di un dosaggio generale degli strumenti di politica economica a medio termine, la politica di bilancio deve contribuire il più possibile alla riduzione degli squilibri esistenti nelle grandezze economiche di fondo, o alla prevenzione di un futuro insorgere di siffatti squilibri, che provocherebbero alla fin fine modifiche dei tassi di cambio e creerebbero difficoltà per il processo dell'UEM.

IV. GARANTIRE PROSPETTIVE FAVOREVOLI PER GLI ANNI NOVANTA

Le due sfide di politica economica alle quali la Comunità deve rispondere — *rafforzare ancora le determinanti della crescita e migliorare la convergenza verso la stabilità* — richiedono un risoluto impegno.

Il rafforzamento delle determinanti della crescita richiede prima di tutto che le politiche strutturali applicate nell'ultimo decennio continuino ad esserlo. Esiste al proposito una chiara complementarità tra le politiche nazionali e quelle della Comunità. Gli sforzi intrapresi a livello nazionale ricevono e continueranno a ricevere un notevole sostegno dalla rapida applicazione delle politiche della Comunità.

Il controllo dei crescenti squilibri macroeconomici è un compito che spetta essenzialmente, ma non esclusivamente, alle politiche macroeconomiche applicate dai singoli Stati membri. L'efficacia di tali politiche sarà grandemente rafforzata da un più stretto coordinamento a livello della Comunità.

IV.1. POLITICHE COMUNI

La soppressione di tutte le frontiere per i prodotti e i fattori di produzione perseguita dal Libro bianco e le politiche di più vasto respiro attuate dalla Comunità si trovano sempre più integrate in una serie di riforme strutturali negli Stati membri. L'apertura delle frontiere aumenterà la concorrenza e la capacità di ottenere guadagni economici grazie alla maggiore efficienza e specializzazione della produzione e alle maggiori possibilità di scelta per il consumatore. Questo processo genererà un aumento di produttività che permetterà una decisa espansione degli investimenti, della produzione e dell'occupazione, senza innescare tensioni inflazioniste.

L'Atto unico europeo comporta la decisione politica di sviluppare in maniera integrata le varie funzioni di politica economica (mercato interno, politica della concorrenza, R&S e tecnologia, politica sociale, fondi strutturali e coesione, politica dell'ambiente, ecc.). La somma di queste iniziative nazionali e comunitarie garantirà un miglioramento durevole dei risultati macroeconomici.

Il completamento del *mercato interno* procede rapidamente. Sono state create aspettative elevate che non devono andare deluse. La Commissione ha elaborato più del 90 % delle proposte previste ed entro la fine del 1989 quasi tutte saranno state presentate al Consiglio. Approvando complessivamente 130 fra direttive e regolamenti e pervenendo in altri 15 casi ad un'approvazione parziale o ad una posizione comune, il Consiglio ha completato oltre il 50 % del programma. I governi devono ora accelerare l'introduzione di tali decisioni nella legislazione nazionale, se non si vuole dare l'impressione che il processo decisionale stia perdendo il suo slancio. Altrimenti andrebbero deluse le aspettative create con ripercussioni negative per gli investimenti, la crescita e l'occupazione.

Il programma per il 1992 è sostenuto, e in qualche caso anticipato, dai provvedimenti presi a livello nazionale (vedi il riquadro). Esso interagisce con misure di adattamento strutturale che gli Stati membri stanno applicando ormai da anni. Questo processo di riforme strutturali complesse si autorafforza, dato che la concorrenza non è più limitata al mercato, ma si estende ai servizi offerti dall'amministrazione pubblica e al contesto da questa creato per le imprese.

Chiari segnali (di cui i più recenti provengono da un'indagine ad hoc organizzata dalla Commissione) indicano che le imprese si attendono che il completamento del mercato interno abbia profonde conseguenze per la loro attività sia nell'arco di tempo fino al 1992 che oltre questa data. Le imprese stanno già integrando nelle loro strategie nuovi orizzonti commisurati al più vasto mercato e una discreta quota del rapido tasso di crescita attuale degli investimenti può essere attribuita al loro adattamento ad un contesto sempre più competitivo.

INIZIATIVE NAZIONALI DI AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE

RIFORME FISCALI

Riforme fiscali sono state attuate o preannunciate in tutti gli Stati membri. Tutte comportano una semplificazione del sistema esistente e prevedono per lo più una riduzione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche e delle società.

Vari Stati membri hanno preso iniziative sulla via dell'armonizzazione fiscale. La Francia sta progressivamente riducendo l'IIVA, mentre l'Italia ha aumentato le aliquote più basse e i Paesi Bassi hanno ridotto quelle più alte e rinunciato ai progetti di aumento di quelle meno elevate. Un incremento delle accise è stato attuato od è in progetto in Belgio ed in Italia, mentre riduzioni sono previste in Danimarca. Il bilancio della Francia per il 1990 contiene misure volte a ridurre l'incidenza delle imposte sui redditi da capitale, per avvicinarla alla media della CE.

RIFORME DELLE REGOLAMENTAZIONI

Merci e servizi: I prezzi amministrati sono stati soppressi in Francia e vengono progressivamente eliminati nei paesi in cui ancora esiste tale disciplina (Grecia, Spagna e Portogallo). In Germania, il governo federale ha adottato una legge sulla ristrutturazione delle poste che porrà fine al monopolio delle poste federali sul mercato dei terminali di telecomunicazione destinati all'utenza.

Mercati finanziari: In Grecia e in Portogallo è in corso il passaggio da un sistema di tassi d'interesse amministrati dalla Banca centrale verso un sistema di tassi determinati dal mercato. La Spagna sta procedendo nell'ammodernamento dei mercati finanziari. L'Irlanda ha introdotto modifiche sia per la regolamentazione che per i mercati finanziari. In Belgio si prospettano modifiche che renderanno il quadro regolamentare e la struttura dei mercati e delle istituzioni maggiormente conformi a quelli degli altri centri finanziari europei.

Controlli dei cambi: In Francia e in Italia la fase finale dell'abolizione dei controlli sarà completata entro giugno del 1990. L'Irlanda ha notevolmente alleggerito i controlli alla fine del 1988. Grecia, Spagna e Portogallo, in cui la scadenza per la piena liberalizzazione dei movimenti di capitali è posteriore a quella fissata per gli altri paesi della Comunità, si stanno accingendo a smantellare i controlli dei cambi.

Il dinamismo risultante dalla progressiva apertura del mercato interno comporta un'accelerazione del normale processo di aggiustamento economico che potrebbe peraltro essere rallentato o del tutto impedito da misure e pratiche di vario tipo intese sia a ridurre direttamente la concorrenza, sia ad evitarne gli effetti (accordi di ripartizione dei mercati fra imprese, maggiori sovvenzioni statali, ecc.). Per realizzare gli obiettivi del programma del mercato interno è importante che la progressiva abolizione delle barriere sia accompagnata da un'efficace *politica della concorrenza*.

L'aggiustamento accelerato potrebbe peraltro essere particolarmente doloroso e comportare perdite di posti di lavoro in taluni settori sensibili. A livello macroeconomico, questo potrebbe comportare un ritardo nel manifestarsi degli effetti positivi sull'occupazione del completamento del mercato interno. Tuttavia, più vigorosa sarà la crescita economica generale, maggiori sono le prospettive che le perdite di posti di lavoro in taluni settori siano più che compensate dalla concomitante creazione di nuovi posti di lavoro in altri. Ciononostante, gli aggiustamenti settoriali e regionali andranno seguiti da vicino ed occorrerà, ove necessario, attutirne l'impatto sociale.

IV.2. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE MACROECONOMICHE NAZIONALI

La creazione del mercato interno aumenta l'interdipendenza economica tra gli Stati membri e riduce progressivamente la possibilità di una manovra indipendente di politica economica. La liberalizzazione dei movimenti di capitali e il ravvicinamento delle imposte indirette — per citare soltanto due elementi importanti del programma relativo al mercato interno — eserciteranno una profonda influenza sullo spazio di manovra della politica economica a livello nazionale.

La maggior convergenza verso la stabilità, necessaria per garantire la continuazione della crescita e i progressi verso l'unione economica e monetaria, richiede un'azione risoluta da parte dei singoli Stati membri e un più efficace coordinamento tra di loro. Il coordinamento delle politiche economiche nella Comunità non è mai stato un compito facile. Tuttavia, rispetto all'inizio degli anni Ottanta, si sono fatti progressi anche in questo campo e il coordinamento è diventato molto più efficace.

Il coordinamento della politica economica non può essere attuato con successo nell'ambito di una procedura decisionale centralizzata che imponga degli obblighi agli Stati membri. È opportuno invece mettere a punto un sistema di sorveglianza multilaterale, nel cui quadro gli obiettivi vengano progressivamente fissati in comune e gli Stati membri definiscano le proprie politiche tenendo pienamente conto delle interazioni esistenti tra le loro economie in seno alla Comunità.

L'aumento recente dei tassi di sconto ufficiali in molti paesi della Comunità offre un chiaro esempio del livello d'interdipendenza economica e monetaria, non solo fra gli Stati membri che si attengono alla banda di fluttuazione ristretta dello SME, ma nell'intera Comunità. In un processo di «learning-by-doing», gli Stati membri dovrebbero pervenire ad un vasto consenso sull'approccio politico fondamentale per raggiungere i grandi obiettivi di politica economica e monetaria indicati nel trattato, quali la crescita, la stabilità dei prezzi ed un alto livello di occupazione.

PRICIPALI INDICATORI ECONOMICI 1986-1990

COMUNITÀ, USA E GIAPPONE

(a) PIL a prezzi costanti

(variazione % sull'anno precedente) ⁽¹⁾

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	1,9	2,0	4,0	4 1/4	3 1/4
DK	3,3	-1,0	-0,4	1 3/4	2
D	2,3	1,9	3,7	3 3/4	3 1/2
GR	1,2	-0,4	4,0	2 1/2	2 1/4
E	3,3	5,5	5,0	4 3/4	4
F	2,1	2,2	3,4	3 1/4	3 1/4
IRL	-0,4	4,1	3,7	5	4 1/2
I	2,9	3,1	3,9	3 1/2	3
L	4,7	2,5	5,2	3 3/4	3 1/4
NL	2,1	1,3	2,8	3 3/4	3
P	4,3	4,7	3,9	4 3/4	4 1/2
UK	3,1	3,8	4,2	2 1/4	2
CE	2,6	2,8	3,8	3 1/2	3
USA	3,0	3,6	4,4	2 3/4	2
JAP	2,4	4,3	5,8	4 3/4	4 1/4

(b) Domanda interna a prezzi costanti

(variazione % sull'anno precedente)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	3,0	3,4	4,0	4 1/2	3 1/4
DK	5,4	-3,2	-2,2	3/4	1
D	3,5	3,2	3,8	2 3/4	3
GR	-1,8	-1,8	3,5	3 1/2	2 3/4
E	6,1	8,5	6,7	6 3/4	5 1/4
F	3,9	3,3	3,8	3 1/4	3 1/4
IRL	1,4	-1,5	0,2	5	4 1/4
I	3,6	4,8	4,3	4	3 3/4
L	2,3	2,5	4,6	3 1/4	3
NL	3,5	2,1	2,3	4 1/4	2 3/4
P	8,4	10,6	8,3	5 1/2	5
UK	3,8	4,3	7,3	3 3/4	3/4
CE	3,9	4,0	4,8	3 3/4	3
USA	3,7	3,0	3,3	2 1/4	1 3/4
JAP	4,0	5,1	7,8	5 1/2	4 1/4

(c) Deflatore dei consumi privati

(variazione % sull'anno precedente)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	0,4	2,2	1,2	3 1/4	3 1/2
DK	3,4	4,1	4,9	4 3/4	3
D	-0,2	0,7	1,1	3	2 3/4
GR	22,0	15,7	13,9	14 1/4	15
E	8,7	5,4	5,1	6 3/4	6 1/4
F	2,7	3,1	2,7	3 1/2	2 3/4
IRL	3,9	3,1	2,5	4 1/4	4
I	5,8	4,8	4,9	6 1/4	6
L	0,8	2,9	1,5	3 1/4	3
NL	0,6	-0,3	0,8	1 1/2	2 1/4
P	13,5	10,2	9,6	13	11 1/4
UK	4,4	3,9	5,0	5 1/4	5 1/2
CE	3,8	3,4	3,6	4 3/4	4 1/2
USA	2,2	4,2	4,0	4 3/4	4 3/4
JAP	0,5	-0,1	0	2	2 3/4

(d) Bilancia dei pagamenti correnti

(in % del PIL) ⁽¹⁾

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	2,0	1,2	1,0	3/4	3/4
DK	-5,2	-3,0	-1,8	-2	-1
D	4,4	3,9	4,1	5 1/4	5 3/4
GR	-5,2	-2,5	-1,5	-3 1/2	-3 1/2
E	1,7	0,1	-1,1	-3	-4
F	0,5	-0,4	-0,4	- 1/2	- 1/2
IRL	-2,9	1,4	2,0	2	1 3/4
I	0,5	-0,1	-0,6	-1 1/4	-1 1/2
L	39,4	33,0	16,4	15	14 1/2
NL	2,8	1,6	2,4	2 1/4	2
P	3,9	1,8	-1,4	-2 3/4	-3 1/2
UK	-0,9	-1,6	-3,2	-4	-3 1/4
CE	1,4	0,8	0,3	0	1/4
USA	-3,4	-3,6	-2,4	-1 3/4	-1 3/4
JAP	4,3	3,7	2,8	2 1/4	2 1/2

(*) Previsioni di settembre/ottobre 1989.

(1) PNL per USA e Giappone a partire dal 1987.

(e) Disoccupati in % delle forze di lavoro civili

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	11,9	11,5	10,4	9 $\frac{1}{4}$	8 $\frac{3}{4}$
DK	5,8	5,8	6,4	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
D	6,5	6,4	6,4	5 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{4}$
GR	8,2	8,0	8,5	8 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$
E	21,2	20,5	19,6	17 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
F	10,4	10,5	10,2	9 $\frac{1}{2}$	9
IRL	18,3	18,0	17,8	16 $\frac{3}{4}$	16 $\frac{1}{4}$
I	10,6	10,1	10,6	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$
L	2,7	2,7	2,2	1 $\frac{3}{4}$	1 $\frac{3}{4}$
NL	10,3	10,2	10,3	10	9 $\frac{1}{2}$
P	8,3	6,8	5,6	5 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{4}$
UK	11,5	10,6	8,7	6 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{2}$
CE	10,8	10,4	10,0	9	8 $\frac{3}{4}$
USA	6,9	6,1	5,4	5	5 $\frac{1}{4}$
JAP	2,8	2,8	2,5	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$

(f) Indebitamento (-) o accreditamento (+) netto della pubblica amministrazione
(in % del PIL)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	-8,8	-7,0	-6,5	-6	-5 $\frac{3}{4}$
DK	3,5	1,8	0,2	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
D	-1,3	-1,8	-2,1	0	- $\frac{1}{4}$
GR	-11,6	-9,9	-14,9	-20	-20
E	-6,1	-3,6	-3,2	-2 $\frac{1}{2}$	-2 $\frac{1}{2}$
F	-2,9	-2,5	-1,4	-1 $\frac{1}{4}$	-1
IRL	-11,0	-8,9	-3,7	-3 $\frac{3}{4}$	-1 $\frac{1}{2}$
I	-11,7	-11,2	-10,6	-10 $\frac{1}{4}$	-9 $\frac{3}{4}$
L	2,5	2,7	2,5	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$
NL	-5,9	-6,2	-4,9	-4 $\frac{1}{2}$	-4 $\frac{1}{4}$
P	-7,8	-7,0	-6,5	-6	-6
UK	-2,4	-1,5	0,8	1 $\frac{1}{2}$	1
CE	-4,8	-4,3	-3,6	-3	-3
USA	-4,4	-2,3	-2,0	-1 $\frac{3}{4}$	-1 $\frac{1}{2}$
JAP	-1,1	-0,3	1,2	1 $\frac{3}{4}$	2

(g) Occupazione totale

(variazione % sull'anno precedente)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	1,0	0,4	1,4	1	$\frac{1}{2}$
DK	2,3	1,1	-0,3	- $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
D	1,0	0,7	0,6	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$
GR	0,3	-0,1	1,1	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
E	2,3	5,4	2,9	3 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
F	0,2	0,1	0,6	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$
IRL	0,2	0	1,0	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$
I	0,9	0,2	1,3	1	$\frac{1}{2}$
L	2,6	2,7	2,9	1 $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{4}$
NL	1,9	1,2	1,3	1 $\frac{1}{2}$	1
P	-2,7	2,7	2,6	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
UK	0,4	1,9	3,1	1 $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
CE	0,8	1,2	1,6	1 $\frac{1}{2}$	1
USA	1,7	2,9	2,2	2 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$
JAP	0,9	1,0	1,7	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$

(h) Salario reale pro capite

(variazione % sull'anno precedente) (1)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	3,7	-1,3	1,2	2	2 $\frac{1}{4}$
DK	1,2	4,0	-0,6	-1	$\frac{1}{4}$
D	4,1	2,2	2,0	0	$\frac{3}{4}$
GR	-7,2	-3,4	4,0	5 $\frac{1}{2}$	1
E	0,7	0,9	1,2	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
F	1,4	0,6	1,1	$\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$
IRL	1,1	2,8	-0,2	$\frac{1}{2}$	1
I	1,6	4,0	3,8	2 $\frac{3}{4}$	2
L	4,4	0,9	2,5	3	3
NL	1,3	1,6	0,6	- $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$
P	6,0	3,1	0,9	- $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{2}$
UK	2,8	3,0	2,3	2 $\frac{3}{4}$	3
CE	2,3	2,0	1,9	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$
USA	1,1	-0,3	1,8	1	1 $\frac{1}{4}$
JAP	2,7	3,0	3,4	3 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{2}$

(*) Previsioni di settembre/ottobre 1989.

(1) Deflazionato con il deflatore dei consumi privati.

(i) Investimenti fissi lordi in costruzioni

(variazione % sull'anno precedente; prezzi costanti)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	2,0	5,5	12,0	9	3 ³ / ₄
DK	17,5	-0,9	-6,1	-3	1 ¹ / ₂
D	2,7	0,2	4,7	4 ³ / ₄	3 ¹ / ₄
GR	0,2	-4,9	7,7	7 ¹ / ₂	6
E	6,5	10,0	13,5	14 ¹ / ₂	10 ³ / ₄
F	2,5	3,3	4,3	3 ³ / ₄	3 ¹ / ₂
IRL	-3,6	-6,5	-6,8	6	10 ¹ / ₄
I	0,7	-1,3	3,7	4	3
L	6,0	4,6	5,4	4 ¹ / ₄	3 ¹ / ₂
NL	4,8	2,8	12,6	4 ¹ / ₄	¹ / ₂
P	8,7	10,5	12,3	11 ¹ / ₂	11
UK	3,7	3,9	6,5	-1 ¹ / ₂	-1
CE	3,2	2,4	6,3	4 ³ / ₄	3 ¹ / ₂

(j) Investimenti fissi lordi in macchinari e attrezzature

(variazione % sull'anno precedente; prezzi costanti)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	4,8	8,6	14,0	16	8
DK	15,4	-14,5	-7,0	4	3
D	4,3	4,1	7,5	11 ¹ / ₄	7 ¹ / ₂
GR	-12,6	-1,0	10,7	5 ¹ / ₂	7
E	15,8	24,2	14,7	12 ³ / ₄	8 ³ / ₄
F	2,5	4,7	9,7	7	7
IRL	5,3	3,6	2,8	10 ¹ / ₂	10
I	2,0	15,0	6,0	6 ¹ / ₄	4 ³ / ₄
L	39,1	6,1	3,0	4 ¹ / ₂	5
NL	11,3	1,1	6,3	9 ³ / ₄	2 ³ / ₄
P	13,7	31,0	19,5	11 ³ / ₄	9
UK	-1,8	7,2	20,4	10 ¹ / ₄	4
CE	3,5	8,5	10,6	9 ¹ / ₄	6

(k) Investimenti fissi lordi totali

(variazione percentuale; prezzi costanti)

	1986	1987	1988	1989 (*)	1990 (*)
B	3,7	7,6	12,9	12 ¹ / ₄	5 ³ / ₄
DK	17,3	-9,0	-6,5	0	2 ¹ / ₄
D	3,3	1,8	5,9	7 ³ / ₄	5
GR	-5,7	-3,2	9,0	6 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂
E	10,0	14,6	14,0	13 ³ / ₄	10
F	2,9	3,7	7,3	5 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂
IRL	-0,3	0,0	-1,7	8 ¹ / ₂	10
I	1,4	5,2	4,9	5 ¹ / ₄	4
L	15,8	5,3	4,5	4 ¹ / ₄	4
NL	8,2	1,6	9,7	6 ³ / ₄	1 ¹ / ₂
P	9,5	19,5	15,8	11 ¹ / ₂	10
UK	0,9	5,5	13,1	4 ¹ / ₂	1 ³ / ₄
CE	3,4	4,8	8,4	7	4 ³ / ₄
USA	0,9	3,1	5,8	2 ¹ / ₄	4
JAP	6,0	10,3	13,6	9 ³ / ₄	5 ¹ / ₄

(l) PIL pro capite

(CE = 100; prezzi correnti e standard di potere d'acquisto)

	1960	1973	1986	1989 (*)	1990 (*)
B	95,4	100,6	101,1	102,4	103,0
DK	118,6	113,1	118,0	108,0	107,2
D	117,2	110,1	114,4	113,3	113,4
GR	38,4	56,3	56,0	54,0	53,6
E	59,2	77,4	72,2	75,7	76,3
F	104,3	109,3	110,0	108,5	108,6
IRL	61,4	59,9	63,4	66,0	67,3
I	91,2	98,8	104,0	105,1	105,2
L	134,5	123,9	126,3	128,0	128,7
NL	117,8	112,1	106,4	103,5	103,1
P	37,3	54,2	52,8	54,5	55,4
UK	127,6	107,2	104,2	104,6	103,7
CE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
USA	188,7	160,4	156,1	154,5	152,1
JAP	55,5	95,4	111,0	115,8	116,9

(*) Previsioni di settembre/ottobre 1989.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

(89/686/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre prendere le misure necessarie per realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che diversi Stati membri da svariati anni hanno adottato prescrizioni concernenti numerosi dispositivi di protezione individuale in base a motivazioni quali la salute, la sicurezza sul lavoro e la protezione degli utilizzatori;

considerando che tali prescrizioni nazionali sono spesso molto particolareggiate sui requisiti di progettazione, di fabbricazione, di qualità, di prove e di certificazione dei dispositivi di protezione individuale al fine di proteggere le persone da ferite e malattie;

considerando in particolare che le prescrizioni nazionali relative alla protezione del lavoro impongono l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale; che numerose prescrizioni obbligano il datore di lavoro a mettere a disposizione del suo personale adeguati dispositivi di protezione individuale in caso di assenza o di carenza di misure prioritarie di protezione collettiva;

considerando che le prescrizioni nazionali concernenti i dispositivi di protezione individuale variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro; che esse possono costituire quindi un ostacolo agli scambi con ripercussioni immediate sull'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune;

considerando che tali prescrizioni nazionali divergenti devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione di

questi prodotti, senza per questo che i livelli di protezione esistenti, allorché giustificati negli Stati membri, siano abbassati e affinché siano aumentati allorché è necessario;

considerando che le prescrizioni di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale previsti nella presente direttiva, essenziali per rendere più sicuro l'ambiente di lavoro, non pregiudicano le prescrizioni relative all'impiego dei dispositivi di protezione individuale e all'organizzazione sanitaria e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro;

considerando che la presente direttiva si limita a definire i requisiti essenziali cui devono rispondere i dispositivi di protezione individuale; che per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate a livello europeo, concernenti la progettazione, la fabbricazione, le specifiche e i metodi di prova dei dispositivi di protezione individuale, tutte le norme la cui osservanza assicura a questi prodotti una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono mantenere il loro stato di testo non obbligatorio; che a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata un testo di specifiche tecniche (norma europea o documento di armonizzazione) adottato da uno di questi organismi o da entrambi su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 88/182/CEE ⁽⁵⁾, nonché sulla base dei succitati orientamenti generali;

considerando che in attesa dell'adozione di norme armonizzate, molto numerose data l'ampiezza del campo di applicazione e la cui preparazione entro i termini fissati per la realizzazione del mercato interno rappresenta un quantitativo di lavoro notevole, è opportuno mantenere a titolo transitorio, nel rispetto delle disposizioni del trattato, lo status quo relativo alla conformità alle norme nazionali in vigore per i dispositivi di protezione individuale che non siano oggetto di una norma armonizzata alla data di adozione della presente direttiva;

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 30. 5. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 109 e
GU n. C 304 del 4. 12. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

considerando che, dato il ruolo generale e orizzontale svolto dal comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE nella politica comunitaria di normalizzazione, in particolare il suo ruolo nella preparazione di ordini di normalizzazione e nel funzionamento dello status quo a livello della normalizzazione europea, detto comitato è particolarmente idoneo ad assistere la Commissione nel controllo comunitario di conformità delle norme armonizzate;

considerando che un controllo dell'osservanza di queste prescrizioni tecniche è necessario per proteggere debitamente gli utilizzatori e i terzi; che le procedure di controllo esistenti possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro; che, per evitare controlli multipli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale, è opportuno prevedere un riconoscimento reciproco dei controlli da parte degli Stati membri; che per facilitare tale riconoscimento dei controlli è opportuno, in particolare, prevedere procedure comunitarie armonizzate e armonizzare i criteri da tener presenti per designare gli organismi incaricati di svolgere compiti di esame, di sorveglianza e di verifica;

considerando che occorre migliorare il quadro giuridico per consentire alle parti sociali di fornire un contributo efficace e adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati «DPI».

Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Sono anche considerati DPI:

- l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
- un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo indi-

viduale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;

- componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.

3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;
- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i DPI di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato e in servizio soltanto se assicurino la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni, quando siano trattati debitamente e utilizzati conformemente all'impiego.

2. La presente direttiva non incide sulla facoltà degli Stati membri di prescrivere — nel rispetto del trattato — i requisiti che essi ritengono necessari per assicurare la protezione degli utilizzatori a patto che ciò non implichi modifiche dei DPI rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri non ostacolano in occasione di fiere, esposizioni, ecc., la presentazione di DPI non conformi alle disposizioni della presente direttiva a patto che su un pannello sia chiaramente indicata la non conformità di questi DPI, nonché il divieto di acquistarli e/o adoperarli in qualsiasi maniera prima della loro messa in conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

Articolo 3

I DPI di cui all'articolo 1 devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato II.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei DPI o componenti di

DPI conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti del marchio «CE».

2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti del marchio «CE», se essi sono destinati ad essere incorporati in altri DPI sempreché questi componenti non siano essenziali e indispensabili per il buon funzionamento dei DPI.

Articolo 5

1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3 muniti del marchio «CE» per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 12.

2. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2 muniti del marchio «CE» per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 12, l'attestato dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 che ne dichiara la conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, conformità valutata mediante l'esame CE, secondo l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), primo trattino e lettera b), primo trattino.

Allorché il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme armonizzate, o in mancanza di tali norme, l'attestato dell'organismo notificato deve dichiarare la conformità dei requisiti essenziali secondo l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino e lettera b), secondo trattino.

3. I DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2 per i quali non sono disponibili norme armonizzate possono continuare ad essere sottoposti, a titolo transitorio (al più tardi fino al 31 dicembre 1992), ai regimi nazionali vigenti alla data di adozione della presente direttiva, a condizione che tali regimi siano compatibili con le disposizioni del trattato.

4. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i riferimenti delle norme armonizzate.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che riprendono le norme armonizzate.

5. Gli Stati membri si assicurano che vengano adottate entro il 30 giugno 1991 le misure appropriate atte a permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione delle norme armonizzate e sul loro controllo.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino

interamente i requisiti essenziali che li concernono, previsti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adisce il comitato istituito con la direttiva 83/189/CEE ⁽¹⁾ esponendo i propri motivi. Il comitato emette un parere di urgenza.

Visto il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di ritirare o meno le norme in questione delle pubblicazioni di cui all'articolo 5.

2. Al comitato permanente istituito all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 89/392/CEE ⁽²⁾ può essere sottoposta, secondo la procedura prevista qui di seguito, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata che i DPI muniti del marchio «CE» e utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende ogni misura utile per ritirare tali DPI dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di questo provvedimento indicando i motivi della sua decisione e, in particolare, se la non conformità risulti:

- a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
- b) da un'applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5;
- c) da una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5.

2. La Commissione provvede quanto prima ad avviare consultazioni con le parti interessate. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, dopo la consultazione, che la misura è ingiustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9.

membro che ha preso l'iniziativa come pure il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme, essa adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, qualora lo Stato membro che ha preso la decisione intenda mantenerla, e avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se un DPI non conforme è munito del marchio «CE», lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi ha apposto il marchio le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si assicura che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento ed ai risultati della procedura prevista dal presente articolo.

CAPITOLO II

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Articolo 8

1. Prima di immettere un modello di DPI sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve preparare la documentazione tecnica indicata nell'allegato III per poterla presentare, se necessario, alle autorità competenti.

2. Preliminarmente alla fabbricazione di DPI diversi da quelli di cui al paragrafo 3, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve sottoporre un modello alla procedura di certificazione «CE» prevista all'articolo 10.

3. Sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se gradualmente, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.

Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI destinati a proteggere chi li indossa contro:

- aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali per cucire, ecc.);
- prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile (guanti di protezione dalle soluzioni detergenti diluite, ecc.);
- rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C, né a urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso professionale, ecc.);
- agenti atmosferici non eccezionali né estremi durante attività non ad uso privato (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ecc.);

— piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio capelluto, guanti, scarpe leggere, ecc.);

— raggi solari (occhiali da sole).

4. I DPI fabbricati sono soggetti:

- a) a scelta del fabbricante, ad una delle due procedure di cui all'articolo 11 nel caso dei DPI di progettazione complessa destinati a proteggere contro pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute, di cui il progettista presume che l'utilizzatore non possa scoprire in tempo gli effetti immediati. Rientrano esclusivamente in questa categoria:
 - gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
 - gli apparecchi di protezione respiratoria che isolano completamente dall'atmosfera, inclusi quelli destinati all'immersione;
 - i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni ionizzanti;
 - i dispositivi di intervento in ambienti caldi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d'aria pari o superiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione;
 - i dispositivi di intervento in ambienti freddi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d'aria inferiore o pari a -50 °C;
 - i DPI destinati a proteggere dalle cadute dall'alto;
 - i DPI destinati a proteggere dai rischi elettrici per i lavori con tensioni pericolose o quelli utilizzati come isolanti per l'alta tensione;
 - i caschi e le visiere per motociclisti;
- b) alla dichiarazione di conformità «CE» del fabbricante di cui all'articolo 12 per ogni DPI.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi riconosciuti incaricati di effettuare le procedure di certificazione di cui all'articolo 8. La Commissione pubblica, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco di questi organismi e il numero di contrassegno da essa loro attribuito e ne cura l'aggiornamento.

2. Per la valutazione degli organismi da notificare gli Stati membri devono applicare i criteri previsti nell'allegato V. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a detti criteri.

3. Uno Stato membro che ha riconosciuto un organismo deve ritirare tale riconoscimento qualora constati che

quest'ultimo non soddisfa più ai criteri elencati nell'allegato V. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

CERTIFICAZIONE «CE»

Articolo 10

1. La certificazione «CE» è la procedura in base alla quale l'organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il modello di DPI soddisfa alle disposizioni pertinenti della presente direttiva.

2. La domanda di certificazione «CE» è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un solo organismo di controllo riconosciuto, per il modello considerato. Il mandatario deve essere stabilito nella Comunità.

3. La domanda comprende:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario e il luogo di fabbricazione dei DPI,
- il fascicolo tecnico di fabbricazione di cui all'allegato III.

La domanda deve essere corredata di sufficienti esemplari del modello per cui si chiede il riconoscimento.

4. L'organismo notificato effettua la certificazione «CE» secondo le modalità seguenti:

a) *Esame della documentazione tecnica del fabbricante*

- L'organismo notificato effettua l'esame della documentazione tecnica di fabbricazione per verificarne la conformità alle norme armonizzate di cui all'articolo 5.
- Allorché il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme armonizzate, o in mancanza di tali norme, l'organismo notificato deve verificare la conformità delle specifiche tecniche impiegate dal fabbricante ai requisiti essenziali, prima di verificare la conformità del fascicolo tecnico di fabbricazione a queste specifiche tecniche.

b) *Esame del modello*

All'atto dell'esame del modello l'organismo si accerta che esso sia stato fatto conformemente al fascicolo tecnico di fabbricazione e che esso possa essere usato in piena sicurezza, conformemente all'impiego previsto.

- Esegue gli esami e le prove adeguati per verificare la conformità del modello con le norme armonizzate.
- Allorché il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme armonizzate, o in mancanza di tali norme, l'organismo notificato effettua gli esami e le prove opportuni per verificare la conformità del modello alle specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante sotto riserva della loro conformità ai requisiti essenziali.

5. Se il modello risulta conforme alle disposizioni che lo concernono, l'organismo redige un attestato di certificazione «CE» che è notificato al richiedente. Tale attestato riprende le conclusioni dell'esame, indica le condizioni di cui la certificazione è eventualmente corredata e riporta le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello riconosciuto.

La Commissione, gli altri organismi riconosciuti e gli altri Stati membri possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica di fabbricazione e dei verbali degli esami e delle prove effettuati.

Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato dei DPI.

6. L'organismo che rifiuta di rilasciare un attestato di certificazione «CE» ne informa gli altri organismi riconosciuti. L'organismo che ritira un attestato di certificazione «CE» ne informa lo Stato membro che lo ha riconosciuto. Quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri e la Commissione esponendo i motivi di tale decisione.

CONTROLLO DEI DPI FABBRICATI

Articolo 11

A. *Sistema di garanzia di qualità «CE» del prodotto finito*

1. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione, comprese l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la conformità di detti DPI con il tipo descritto nell'attestato di certificazione «CE» e con le disposizioni essenziali della presente direttiva ad essi relative.

2. Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua i controlli necessari. Detti controlli sono effettuati a caso, di norma ad intervalli di almeno un anno.

3. Per verificare la conformità dei DPI viene esaminata un'adeguata serie di campioni dei DPI prelevata dall'organismo notificato e vengono eseguite opportune prove definite nelle norme armonizzate o necessarie per attestare la conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva.

4. In caso di difficoltà connesse alla valutazione della conformità dei campioni, allorché l'organismo è diverso da quello che ha compilato l'attestato di certificazione «CE» in questione, esso si mette in contatto con l'organismo notificato.

5. Il fabbricante riceve dall'organismo notificato un resoconto della perizia. Qualora il resoconto concluda che non vi è omogeneità nella produzione o che i DPI esaminati non

sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione «CE» né ai requisiti essenziali applicabili, l'organismo adotta le misure adeguate al tipo di difetto o di difetti constatati e ne informa lo Stato membro che l'ha notificato.

6. Il fabbricante è in grado di presentare, a richiesta, il resoconto dell'organismo notificato.

B. Sistema di garanzia qualità «CE» della produzione con sorveglianza

1) Sistema

a) Nell'ambito di questa procedura il fabbricante sottopone una domanda di approvazione del proprio sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

- tutte le informazioni per la categoria di DPI in questione, ivi compresa, se del caso, la documentazione sul modello approvato;
- la documentazione sul sistema di qualità;
- un impegno a rispettare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità e a mantenerlo adeguato ed efficace.

b) Nell'ambito del sistema di qualità ciascun DPI viene esaminato e vengono effettuate le opportune prove di cui al punto A.3, allo scopo di verificare la sua conformità ai pertinenti requisiti essenziali della presente direttiva.

La documentazione sul sistema di qualità comprende in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri in materia di qualità dei prodotti,
- dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione,
- dei mezzi destinati a verificare l'efficiente funzionamento del sistema di qualità.

c) L'organismo valuta il sistema di qualità per determinare se ottemperi alle disposizioni di cui al punto 1 b). Esso presume la conformità a tali disposizioni dei sistemi di qualità che attuano la norma armonizzata corrispondente.

L'organismo che effettua i controlli procede ad ogni verifica oggettiva necessaria degli elementi del sistema di qualità e verifica in particolare se il sistema assicuri la conformità dei DPI fabbricati al modello approvato.

La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

d) Il fabbricante informa l'organismo che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi progetto di modifica del sistema di qualità stesso.

L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato soddisfi alle disposizioni pertinenti. Notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

2) Sorveglianza

a) Lo scopo della sorveglianza consiste nell'assicurarsi che il fabbricante adempia correttamente gli obblighi che derivano dal sistema di qualità approvato.

b) Il fabbricante autorizza l'organismo ad accedere, a fini di ispezione, ai luoghi di ispezione, di prova e di immagazzinamento dei DPI e gli fornisce qualsiasi informazione necessaria, in particolare:

- la documentazione sul sistema di qualità;
- la documentazione tecnica;
- i fascicoli di qualità.

c) L'organismo procede periodicamente a controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce a questi una relazione di audit.

d) L'organismo può inoltre effettuare visite improvvise dal fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo fornisce un resoconto della visita in questione ed eventualmente una relazione di audit al fabbricante.

e) Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta, il resoconto dell'organismo notificato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ «CE» DELLA PRODUZIONE

Articolo 12

La dichiarazione di conformità «CE» è la procedura in base alla quale il fabbricante:

- 1) redige una dichiarazione secondo il modello dell'allegato VI, in cui attesta che gli esemplari di un modello DPI immessi sul mercato sono conformi alle disposizioni della presente direttiva per poterla presentare alle autorità competenti,
- 2) appone su ogni esemplare del modello DPI il marchio di conformità «CE» previsto all'articolo 13.

CAPITOLO III

MARCHIO «CE»

Articolo 13

1. Il marchio «CE» è costituito dalla sigla «CE» seguita dalle due ultime cifre dell'anno durante il quale il marchio è

stato apposto; in caso di intervento di un organismo notificato che abbia proceduto ad una certificazione di cui all'articolo 10, si aggiunge il suo numero di contrassegno.

L'allegato IV contiene il modello da utilizzare.

2. Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di «durata di vita» prevedibile di tale DPI.

3. È vietato apporre sui DPI marchi o iscrizioni atti a creare confusione con il marchio «CE».

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva che comporti una restrizione dell'immissione sul mercato dei DPI deve essere motivata in modo preciso. Essa viene notificata all'interessato al più presto, con l'indicazione delle modalità di ricorso offerte dalla legislazione vigente in tale Stato membro e i termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Articolo 15

La Commissione prende le misure necessarie affinché siano resi disponibili i dati che si riferiscono a tutte le decisioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 31 dicembre 1991, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. CRESSON

ALLEGATO I**ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA**

1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
 2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
 3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
 - le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
 - l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
 - Il calore (guanti, ecc.).
 4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
-

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI

I DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.

1.1. Principi di progettazione

1.1.1. *Ergonomia*

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

1.1.2. *Livelli e classi di protezione*

1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibile elevati

Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio

Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

1.2. Innocuità dei DPI

1.2.1. *Assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni»*

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.

1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.

1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.

1.3. Fattori di confort e di efficacia

1.3.1. *Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore*

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2. *Leggerezza e solidità di costruzione*

I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.

Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.

1.3.3. *Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore*

Se diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

1.4. *Nota informativa del fabbricante*

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

- a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
- b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12).

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI

2.1. *DPI dotati di sistemi di regolazione*

I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possano spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore.

2.2. *DPI «che avvolgono» le parti del corpo da proteggere*

I DPI che «avvolgono» le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.

2.3. *DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie*

I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore.

I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore.

Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore.

I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.

2.4. DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la «durata» di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constataste che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.

2.5. DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego

Se le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un oggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la quale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo.

2.6. DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive

I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non vi si possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.

2.7. DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente

Questi tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile.

Se sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.

2.8. DPI d'intervento in situazioni estremamente pericolose

La nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) deve comprendere in particolare informazioni destinate all'uso di persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per l'impiego.

Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.

2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore

Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e smontati facilmente a mano.

2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI

Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto.

2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido

Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego.

2.12. DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza

Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erranea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore.

Se a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte l'indicazione necessaria, questa deve figurare sull'imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.

2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva

Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.14. DPI «multirischio»

Ogni DPI destinato a proteggere l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi (vedi punto 3).

3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE**3.1. Protezione contro gli urti meccanici****3.1.1. *Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo***

I DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.

3.1.2. *Cadute di persone***3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento**

Le suole di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del suolo.

3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto

I DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopraggiungono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.

Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.

Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

- alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al «tirante d'aria» minimo necessario al disotto dell'utilizzatore;
- al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.

3.1.3. *Vibrazioni meccaniche*

I DPI destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le componenti di vibrazione nocive per la parte del corpo da proteggere.

Il valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni all'utilizzatore non deve mai superare i valori limite raccomandati in funzione della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere.

3.2. *Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo*

I DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.

3.3. *Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)*

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego.

3.4. *Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)*

I DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute l'utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liquido e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di soccorsi.

I DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente, o con il fiato.

Nelle condizioni di impiego prevedibili:

- i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell'impatto con l'ambiente liquido e ai fattori ambientali inerenti a tale ambiente;
- i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.

Qualora particolari condizioni d'impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni complementari:

- devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;
- devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l'utilizzatore dall'ambiente liquido;
- devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attività che espone l'utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido.

3.4.1. *Sostegni alla galleggiabilità*

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

3.5. Protezione contro gli effetti nefasti del rumore

I DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest'ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti, avvertiti dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro ⁽¹⁾.

Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di confort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio.

3.6. Protezione contro il calore e (o) il fuoco

I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.

3.6.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI

I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore radiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico incidente e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.

Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella regione dell'infrarosso.

I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.

I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi, devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso

In condizioni prevedibili d'impiego:

- 1) La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutta la durata d'impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
- 2) I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.

Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.

Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la funzione di protezione stabilita.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.

3.7. Protezione contro il freddo

I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28.

3.7.1. *Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI*

I materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere coefficienti di trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e gli altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all'interno di ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni.

Inoltre, i materiali e gli altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

3.7.2. *DPI completi, pronti all'uso*

Nelle prevedibili condizioni d'impiego:

- 1) Il flusso trasmesso all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo d'impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
- 2) I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest'ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la sua funzione di protezione.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti freddi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l'attrezzatura.

3.8. *Protezione contro gli shock elettrici*

I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni d'impiego prevedibili.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti, e combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l'involucro protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi in situ, sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile, corrispondenti alla soglia di tolleranza.

I tipi di DPI destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione devono portare l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere, all'esterno dell'involucro di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente.

Il fabbricante deve indicare nella sua nota d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro «periodo di vita».

3.9. *Protezione contro le radiazioni*

3.9.1. *Radiazioni non ionizzanti*

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

A tale scopo, le lenti protettive devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa indicare le curve di trasmissione che consentano di scegliere il DPI più appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.

Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante.

3.9.2. *Radiazioni ionizzanti*

3.9.2.1. Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna

I materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili d'impiego.

La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'«involucro» di protezione e (o) attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.

Se è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale reimpiego durante la «durata» prevedibile di questo genere di dispositivi.

3.9.2.2. Protezione limitata contro l'irradiazione esterna

I DPI intesi a proteggere interamente l'utilizzatore contro l'irradiazione esterna o, se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima possono essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X, gamma) di energia relativamente limitata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto all'utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che per ciò gli impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di quest'ultimo implicino un aumento della durata di esposizione (vedi punto 1.3.2).

Sui DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti alle condizioni prevedibili di impiego.

3.10. Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi

3.10.1. *Protezione respiratoria*

I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all'utilizzatore aria respirabile se quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.

L'aria respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell'aria inquinata attraverso il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un apporto proveniente da una sorgente non inquinata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la funzione e l'igiene delle vie respiratorie dell'utilizzatore siano assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego.

Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all'inspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore.

I DPI devono possedere un marchio d'identificazione del fabbricante e un'etichetta con le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l'ausilio delle istruzioni per l'uso, di farne un impiego appropriato.

Nella nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve inoltre indicare la data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo, come conservato nella confezione d'origine.

3.10.2. *Protezione dai contatti epidermici o oculari*

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili d'impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e combinati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se necessario un uso quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego.

Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il corrispondente tempo di protezione convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota d'informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse condizioni prevedibili.

3.11. Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l'immersione

1) Apparecchio respiratorio

L'apparecchio respiratorio deve consentire di alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima di immersione.

2) Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:

- a) una tuta che assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);
- b) un dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);
- c) una tuta di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).

ALLEGATO III**DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE**

La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.

Nel caso dei modelli di DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere in particolare:

- 1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
 - a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
 - b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;
 - 2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante;
 - 3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato II.
-

ALLEGATO IV

MARCHIO DI CONFORMITÀ CE

Il marchio di conformità CE è costituito dal simbolo qui in appresso.



I vari elementi del marchio «CE» devono avere ragionevolmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

(¹) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, il marchio può indicare anche il numero di contrassegno dell'organismo di controllo riconosciuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

(²) Anno durante il quale è stato apposto il marchio.

ALLEGATO V

CONDIZIONI CHE GLI ORGANISMI NOTIFICATI DEVONO RISPETTARE

(Articolo 9, paragrafo 2)

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- 1) disponibilità di personale, di mezzi e di attrezzature necessarie;
- 2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
- 3) indipendenza — per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, l'elaborazione dei rapporti, l'attribuzione degli attestati e la realizzazione della sorveglianza di cui alla direttiva — dei dirigenti e del personale tecnico nei confronti di tutti gli ambienti, associazioni o persone, direttamente o indirettamente interessati al settore dei DPI;
- 4) osservanza del segreto professionale da parte del personale;
- 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base alla legislazione nazionale.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 sono periodicamente verificate dalle competenti autorità degli Stati membri.

ALLEGATO VI

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ⁽¹⁾:

.....
.....
.....

dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso ⁽²⁾

.....
.....
.....
.....
.....

è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n. (per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3)

è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. rilasciato da ⁽³⁾

.....
.....

è sottoposto alla procedura prevista all'articolo 11, punto A o punto B ⁽⁴⁾ della direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato ⁽⁵⁾

.....
.....

Fatto a, il

.....
Firma ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Ragione sociale, indirizzo completo; se c'è un mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.

⁽²⁾ Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc.).

⁽³⁾ Nome e indirizzo dell'organismo notificato designato.

⁽⁴⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽⁵⁾ Nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario di quest'ultimo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1989

che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM)

(89/687/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2 e l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 227, paragrafo 2 del trattato prevede che le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare; che occorre a tal fine istituire un programma pluriennale e plurisettoriale per meglio realizzare detto obiettivo; che nella fattispecie il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tale uopo richiesti e che conviene pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), che ai sensi della legge francese del 2 agosto 1984 sono considerati altresì regioni, sono soggetti ad un notevole ritardo strutturale, aggravato da fenomeni numerosi (grande lontananza, insularità, superficie esigua, condizioni orografiche e climatiche difficili, dipendenza dell'economia da pochi prodotti), la cui persistenza e il cui effetto cumulativo compromettono seriamente lo sviluppo economico e sociale; che questi fenomeni rendono il contesto socio-economico dei DOM molto diverso da quello delle altre regioni della Comunità, in particolare sul piano del tasso di disoccupazione, che è uno dei più alti della Comunità e interessa principalmente i giovani;

considerando che ripetutamente le istanze comunitarie hanno espresso la propria solidarietà nei confronti dei DOM facendo intervenire i Fondi comunitari o tenendo conto della loro situazione specifica in sede di applicazione delle normative comunitarie; che il Parlamento europeo, nella risoluzi-

zione dell'11 maggio 1987 sui problemi regionali dei DOM ha ribadito con forza «che la gravità della situazione dei DOM giustifica e anzi esige un'azione plurisettoriale di sviluppo economico e sociale», e ha chiesto alle istanze comunitarie di attuare un'ampia serie di azioni molto diversificate;

considerando che i condizionamenti particolari cui i DOM sono esposti rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità allo scopo di promuovere il loro sviluppo economico e sociale; che questo sostegno dovrebbe intervenire quanto prima per agevolare l'inserimento della loro economia nel mercato interno del 1993;

considerando che i DOM formano parte integrante della Comunità, ai sensi dell'articolo 227 del trattato, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale le disposizioni del trattato stesso e del diritto derivato si applicano di diritto ai DOM, pur essendo sempre possibile adottare misure specifiche a loro favore, qualora ciò sia effettivamente necessario per lo «sviluppo economico e sociale di tali regioni»;

considerando tuttavia che, pur formando parte integrante della Comunità, i DOM sono ubicati in regioni tropicali in via di sviluppo; che qualsiasi intervento deve essere rispondente a tale circostanza, perseguendo al tempo stesso la realizzazione del mercato interno e il riconoscimento della realtà regionale; che l'obiettivo del mercato interno dovrebbe realizzarsi nel mantenimento, nell'adeguamento o nell'abolizione delle normative in vigore nei DOM rispetto a quelle che prevarranno in tutta la Comunità, consentendo nel contempo ai DOM di raggiungere il livello economico e sociale medio comunitario;

considerando che la normativa europea da adottare per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali dovrà tenere conto della fragilità degli ambienti insulari, della vulnerabilità delle loro produzioni agricole e della particolare sensibilità di tali territori a una pressione turistica crescente;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi può imporre in particolare di adeguare le normative comunitarie generali che non sono sufficientemente rispondenti alle realtà particolari dei DOM; che è quindi opportuno definire un'impostazione coerente nel quadro di un programma globale di azioni;

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 56.

considerando che l'attuazione di questo programma dovrebbe infatti avvenire mediante l'adozione di atti giuridici, ad opera del Consiglio o della Commissione a seconda dei casi, alcuni dei quali saranno applicabili ai soli DOM, mentre altri contempleranno i DOM solo incidentalmente in testi di portata generale;

considerando che l'efficacia di un tale programma presuppone che lo stesso abbia una durata di vari anni, prorogabile per alcuni elementi del programma al di là della scadenza del 31 dicembre 1992, tenuto conto dei condizionamenti di natura permanente che caratterizzano i DOM;

considerando che gli effetti economici di eventuali regimi specifici dovranno rimanere rigorosamente limitati al territorio dei DOM, senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che alcune produzioni tropicali dei DOM non formano ancora oggetto di misure comuni, il che non permette di realizzare gli obiettivi enumerati all'articolo 39 del trattato nei confronti dei produttori interessati; che occorrerà, da un lato, applicare ai DOM, con riserva di adeguamenti, le organizzazioni comuni di mercato esistenti e, dall'altro, elaborare o predisporre alcune organizzazioni comuni o prevedere soluzioni apposite; che sarà necessario, in particolare per quanto concerne le banane, deliberare su disposizioni che tengano conto degli obiettivi dell'atto unico e che conviene adottare a favore dei DOM misure che tengano conto dell'importanza economica e sociale di questo prodotto in taluni dei dipartimenti in questione e dell'obiettivo di un equo livello di vita per i produttori;

considerando che la situazione geografica eccezionale dei DOM rispetto alle fonti d'approvvigionamento di prodotti a monte di alcuni settori dell'alimentazione, essenziali per i consumi correnti, impongono a queste regioni oneri che compromettono gravemente il funzionamento di questi settori; che è necessario permettere una migliore copertura del loro fabbisogno di prodotti agricoli e alimentari con la produzione locale e ciò vale in particolare per l'allevamento, dove sul costo del prodotto finale incidono in misura rilevante i fattori di produzione; che è pertanto opportuno ovviare a tale svantaggio con misure adeguate;

considerando che i DOM sono fornitori, sul mercato comunitario in Europa, di prodotti tropicali omologhi e concorrenti di quelli ottenuti in parte, a minor costo, nei paesi in via di sviluppo vicini, che beneficiano di un accesso preferenziale sul mercato comunitario, di modo che il principio delle preferenze comunitarie di fatto può essere applicato difficilmente ai prodotti ottenuti nei DOM; che i paesi vicini offrono, peraltro, uno sbocco potenziale ai prodotti tropicali degli stessi DOM, giacché l'importante industria turistica sviluppata in quelle regioni generalmente risulta approvvigionata di prodotti di altre origini e di minor costo; che una maggiore cooperazione regionale potrebbe permettere ai

DOM di sfruttare meglio questi sbocchi; che occorre ovviare anche a questo svantaggio con misure idonee;

considerando che sono state adottate numerose normative nazionali specifiche ai DOM, spesso annose, per favorire il loro sviluppo economico e sociale; che in particolare la prospettiva del completamento del mercato interno impone che si decida entro il 31 dicembre 1992 in merito al loro mantenimento in vigore, al loro adeguamento o alla loro abolizione, conformemente ai principi generali del trattato e in considerazione dei vincoli particolari che gravano su quelle regioni;

considerando che è importante disporre di mezzi di trasporto regolare e al costo più basso, al fine di ovviare agli ostacoli della lontananza e dell'insularità, che il trasporto aereo costituisce un mezzo di sviluppo regionale e che conviene ricercare, in collaborazione colle autorità locali, le forme più idonee per una maggiore liberalizzazione;

considerando che, in quest'ambito, il rum costituisce un prodotto di massima rilevanza economica e sociale nei DOM; che, con la decisione 88/245/CEE ⁽¹⁾, il Consiglio ha autorizzato la Francia a mantenere in vigore un regime fiscale speciale sul mercato nazionale francese fino al 31 dicembre 1992, in deroga all'articolo 95 del trattato; che entro quella data occorre studiare le conseguenze derivanti dalla triplice prospettiva della nuova definizione comunitaria, dalla soppressione della ripartizione, tra gli Stati membri, del contingente concesso agli Stati ACP e dell'abolizione di tale regime fiscale con effetto dal 1° gennaio 1993, nonché prendere, di conseguenza, al più presto le misure strutturali atte a salvaguardare gli interessi essenziali dei produttori comunitari di rum;

considerando che, sempre in questo ambito, i DOM beneficiano di un proprio regime fiscale, determinato in particolare dall'istituto del dazio di mare, che valorizza l'autogestione degli enti locali nel loro sviluppo, garantendo loro risorse proprie e consente di sostenere le produzioni locali; che la realizzazione del mercato interno impone di adeguare questo istituto per renderlo compatibile con il diritto comunitario, pur rafforzando la sua strumentalità allo sviluppo di quelle regioni;

considerando che il Consiglio europeo riunito a Bruxelles del 12 e 13 febbraio 1988, nel quadro della razionalizzazione degli obiettivi dei Fondi a finalità strutturale, ha decretato cinque obiettivi prioritari, tra cui quello di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni con ritardi di sviluppo; che sin da ora i DOM figurano esplicitamente sull'elenco delle regioni a cui si applica questo obiettivo; che, come è stato specificato, i contributi dei Fondi strutturali per tutte le regioni con ritardi di sviluppo verranno raddoppiati in termini reali tra il 1987 e il 1992; che di conseguenza i Fondi a finalità strutturale, la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti interverranno a favore dei DOM in base al relativo quadro comunitario

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 33.

di sostegno, in modo coordinato, concentrato e complementare alle iniziative nazionali e locali, in attuazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾;

considerando che un programma coerente e che comprenda tutti i mezzi di intervento della Comunità e delle autorità nazionali e regionali può consentire un'utilizzazione ottimale e più efficace delle risorse dei Fondi strutturali;

considerando che, nel quadro di tale programmazione, devono essere garantite la partecipazione attiva delle autorità locali, regionali e nazionali nonché la complementarità degli interventi comunitari nel rispetto dei principi della partnership e dell'addizionalità;

considerando inoltre che i DOM sono circondati, nelle rispettive zone geografiche, da Stati e territori con i quali la Comunità intrattiene relazioni diversificate che si riflettono in politiche di cooperazione scarsamente coordinate tra loro; che sviluppo delle varie componenti di una stessa zona geografica, con condizionamenti e caratteristiche analoghi, dovrebbe tuttavia fondarsi in particolare sull'attuazione di progetti regionali comuni a queste varie componenti qualunque sia la loro condizione giuridica in base al diritto comunitario, il che permetterebbe di realizzare economie di scala e rafforzerebbe la cooperazione regionale tra i partner interessati;

considerando inoltre che queste entità vicine debbono tradizionalmente far fronte a problemi analoghi, nonostante abbiano diversa condizione giuridica; che una cooperazione regionale, adeguata alle realtà locali, passa quindi per un dialogo più diretto tra le parti interessate; che pertanto vanno favorite le procedure di consultazione regionale in stretto rapporto con gli Stati membri interessati nei casi in cui siano coinvolti territori o regioni che dipendono da Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un programma pluriennale d'azione per i dipartimenti francesi d'oltremare, denominato POSEIDOM (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare), che figura nell'allegato della presente decisione. Esso si applica alle misure legislative a agli impegni finanziari.

Il Consiglio adotta, per quanto lo concerne, le disposizioni necessarie all'esecuzione del programma e invita la Commissione a presentargli al più presto le relative proposte.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il 1° gennaio 1990.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

**PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL'INSULARITÀ
DEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE («POSEIDOM»)**

TITOLO I

Principi generali

1. Il POSEIDOM si fonda sul duplice principio dell'appartenenza dei dipartimenti d'oltremare (DOM) alla Comunità e del riconoscimento della realtà regionale, caratterizzata dalla situazione specifica e dai condizionamenti particolari delle regioni interessate, rispetto all'intera Comunità.
- 2.1. Di massima il programma POSEIDOM verrà attuato dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1992, con l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, dei necessari atti giuridici, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal trattato.
- 2.2. Tenuto conto dei condizionamenti permanenti e specifici dei DOM, alcune azioni del programma potranno continuare ad essere applicate oltre il 31 dicembre 1992, in modo da consentire lo sviluppo economico e sociale di quelle regioni.
3. Il POSEIDOM sostiene la realizzazione degli obiettivi generali del trattato, contribuendo alla realizzazione dei seguenti obiettivi particolari:
 - a) consentire un'integrazione realistica dei DOM nella Comunità, stabilendo un quadro idoneo per l'applicazione delle politiche comuni in quei dipartimenti;
 - b) contribuire al recupero del ritardo economico e sociale dei DOM nella prospettiva del mercato interno del 31 dicembre 1992, coordinando e concentrando l'azione dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti; le misure disposte dalle autorità nazionali o regionali debbono integrarsi in questa azione.
4. Il POSEIDOM sostiene la realizzazione degli obiettivi enunciati nell'allegato VII dell'atto finale della terza convenzione ACP-CEE e nell'identica dichiarazione che acclusa alla quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, nonché nella prima parte del titolo VII della decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla CEE ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 87/341/CEE ⁽²⁾, e nelle corrispondenti disposizioni della decisione destinata a succederle, obiettivi intesi a promuovere la cooperazione regionale nelle aree in via di sviluppo in cui si situano i DOM, in particolare prevedendo strumenti adeguati per permettere la partecipazione a progetti o programmi regionali comuni.

TITOLO II

Attuazione delle politiche comuni nei DOM

5. Le misure comunitarie già adottate per i DOM sono mantenute in vigore, estese o adeguate in conformità della presente decisione, per rispondere meglio alle loro esigenze specifiche e alla necessità di consentire il recupero del loro ritardo economico e sociale.
6. Le direttive o altre misure da adottare nella prospettiva del mercato interno, nel campo sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, fatte salve le disposizioni del programma quadro comunitario in questo settore, nonché della protezione dell'ambiente devono tener conto della situazione specifica dei DOM e della necessità di consentirne lo sviluppo economico e sociale.
7. La Comunità e gli Stati membri svilupperanno tutte le azioni idonee a permettere all'insieme delle compagnie aeree comunitarie, segnatamente quelle locali, di operare nei DOM nell'interesse del loro sviluppo.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 10. 7. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 10.

8.1. In base ad un'analisi che dovrà essere effettuata dalla Commissione prodotto per prodotto, in funzione di criteri obiettivi, i prodotti agricoli non soggetti a misure comuni beneficeranno di misure apposite che potranno in particolare configurarsi come aiuti alla trasformazione o aiuti alla commercializzazione, senza escludere in casi particolari la possibilità di aiuti alla produzione. Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, prenderanno le prime misure necessarie a tale scopo, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui prende effetto la presente decisione.

8.2. Tenuto conto dell'importanza economica e sociale delle banane per i DOM e dell'obiettivo di un livello di vita equo per i produttori, la Commissione decide senza attendere l'adozione di norme comuni, in particolare nel contesto della regolamentazione in materia di Fondi strutturali, gli interventi a favore di questo settore. Al fine di migliorare le condizioni di produzione e di concorrenza, tali interventi si configureranno segnatamente come misure in materia di ricerca, raccolto, presentazione e trattamento, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e promozione commerciale.

Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le disposizioni relative alle banane ai fini della realizzazione del mercato unico entro il 31 dicembre 1992.

8.3. Quanto al rum, la Commissione esamina le conseguenze economiche e sociali della triplice prospettiva della nuova definizione comunitaria delle modifiche convenute, nell'ambito del negoziato per la quarta convenzione ACP-CEE, per quanto riguarda l'accesso del rum originario degli Stati ACP al mercato comunitario, e dell'abolizione del regime fiscale speciale, tenendo conto degli interessi dei produttori comunitari e di quelli dei territori e paesi terzi nei cui confronti la Comunità ha sottoscritto impegni particolari.

Il Consiglio e la Commissione adottano quanto prima, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure strutturali atte a salvaguardare gli interessi essenziali dei produttori comunitari di rum in modo da migliorare la loro competitività, ristrutturare il settore e facilitare la commercializzazione della loro produzione, nella prospettiva della soppressione graduale delle quote nazionali. Entro il 30 giugno 1990 la Commissione presenta al Consiglio le proposte corrispondenti ed entro il 31 dicembre 1992 riferisce sulla situazione dei produttori comunitari e sull'attuazione delle misure succitate.

9.1. Entro sei mesi a decorrere dalla data in cui prende effetto la presente decisione, il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, definiscono azioni intese ad ovviare agli effetti della situazione geografica particolare dei DOM rispetto al territorio continentale della Comunità, tenendo conto nel contempo degli obiettivi della cooperazione regionale.

Queste azioni si concretano, da un lato, in misure volte ad agevolare l'approvvigionamento dei DOM e, dall'altro, in misure a favore di determinate produzioni agricole dei DOM.

9.2. Per quanto riguarda il loro approvvigionamento, i DOM beneficiano in particolare delle seguenti misure:

a) In primo luogo, misure relative ai fattori di produzione inerenti all'allevamento locale: a tale scopo i cereali originari dei paesi in via di sviluppo destinati alla produzione animale sono esentati dal prelievo all'atto dell'importazione diretta nei DOM.

In caso di difficoltà di approvvigionamento, riconosciute dalla Commissione, dei prodotti in questione originari dei paesi in via di sviluppo, questa misura può essere eccezionalmente estesa ai cereali provenienti dagli altri paesi terzi.

b) In secondo luogo, misure che possono riguardare anche prodotti destinati all'alimentazione umana; questi prodotti originari dei PTOM o degli Stati ACP possono essere esentati dal prelievo o, eventualmente, dal dazio doganale all'atto della loro importazione diretta nei DOM.

In caso di difficoltà di approvvigionamento, riconosciute dalla Commissione, dei prodotti in questione originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) o degli Stati ACP vicini, questa misura può essere estesa ai prodotti provenienti dagli altri paesi in via di sviluppo.

c) Le misure di cui alle lettere a) e b) sono limitate alle esigenze del mercato locale e a tal fine sono previste disposizioni atte a garantire che i prodotti in questione non siano rispediti nel resto della Comunità.

9.3. Per quanto riguarda le loro produzioni agricole, i DOM beneficiano delle seguenti misure, che devono essere adottate in base ad un'analisi da effettuarsi a cura della Commissione, prodotto per prodotto, in funzione di criteri obiettivi:

- a) sono previste misure comunitarie per lo sviluppo di determinate produzioni qualora esse abbiano sbocchi sul mercato dei DOM, su quello delle zone vicine o su quello del resto della Comunità;
 - b) per le altre produzioni, possono essere previste misure in funzione in particolare della loro efficacia per lo sviluppo economico e sociale dei DOM.
- 10.1. Le misure nazionali che producono effetti specifici a favore dei DOM vengono sistematicamente inventariate, affinché si possa decidere, entro il 31 dicembre 1992, sul loro mantenimento, sul loro adeguamento o sulla loro abolizione in conformità dei principi generali del trattato e in considerazione dei condizionamenti particolari cui gli stessi DOM sono esposti.
- 10.2. Quanto agli aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato, la Commissione:
- a) dopo aver proceduto all'inventario di cui al paragrafo 1, li esamina a norma di detta disposizione e prende i provvedimenti di sua competenza o propone al Consiglio, se del caso, le misure eventualmente necessarie ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, tenendo conto della situazione specifica dei DOM nonché dell'incidenza delle misure comunitarie previste nel presente programma o prese in attuazione del medesimo;
 - b) procede, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1992, a un esame periodico degli aiuti, onde disporre le modifiche rese necessarie dagli sviluppi della situazione.
11. Il sistema delle imposte applicate nei DOM con la denominazione di «dazio di mare» sarà adeguato in base al disposto della decisione 89/688/CEE ⁽¹⁾.

TITOLO III

Azione dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari

- 12.1. Dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2052/88 e alle condizioni stabilite dal medesimo, gli obiettivi e le procedure ivi enunciate si applicano agli interventi, nei DOM, dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, al fine di promuoverne lo sviluppo e l'adeguamento strutturale.
- 12.2. Gli interventi strutturali tengono conto degli svantaggi supplementari derivanti, per i DOM, dalla lontananza e dall'insularità.
- 12.3. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le autorità francesi e la Commissione vigilano a che le azioni coperte dalle strutture comunitarie di sostegno a favore dei DOM vengano svolte prevalentemente mediante l'attuazione di programmi operativi, nel rispetto dei principi di compartecipazione e di complementarità.
- 12.4. Nell'ambito delle sue competenze e in conformità delle norme di imputabilità, ai fondi strutturali, la Commissione si adopera per accelerare la concessione di contributi nei casi in cui l'intervento dei Fondi stessi sia necessario per rimediare ai danni provocati dalle catastrofi naturali tipiche delle regioni tropicali interessate, in particolare dai cicloni, e la cui riparazione non è coperta dagli aiuti d'urgenza.

TITOLO IV

Cooperazione regionale

- 13.1. Onde permettere una migliore cooperazione regionale, vengono promosse consultazioni tra i vari Stati, PTOM e DOM, delle zone geografiche interessate, di concerto con le autorità degli Stati membri competenti per quel che riguarda i DOM e i PTOM.

⁽¹⁾ Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

- 13.2. Quanto alla cooperazione regionale in campo commerciale, essa può assumere la forma di accordi commerciali regionali, conformemente alle disposizioni previste nel trattato.
- Possono inoltre essere finanziate azioni di promozione commerciale comuni ai DOM, ai PTOM e agli Stati ACP vicini, conformemente ai metodi indicati al paragrafo 3, in modo coordinato e nel rispetto delle regole e delle competenze di ciascun Fondo.
- 13.3. Nel quadro delle sue competenze in materia di gestione dei Fondi a finalità strutturale e in conformità delle norme di imputabilità ai Fondi medesimi, la Commissione vigila a che i DOM beneficino degli interventi dei Fondi strutturali nel quadro di progetti o di programmi regionali comuni a DOM, PTOM e Stati ACP di una stessa zona geografica, sempre che e nella misura in cui:
- tali progetti o programmi regionali comuni siano quelli definiti, quanto agli obiettivi, al campo di applicazione e alle relative norme di procedura, negli articoli 101-113 della terza convenzione ACP-CEE e negli articoli 54-66 della decisione 86/283/CEE del Consiglio nonché, non appena queste entreranno in vigore, nelle corrispondenti disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE e della decisione che succederà a detta decisione;
 - le norme di procedura per il finanziamento di questi progetti o programmi siano quelle proprie a ciascuno dei Fondi comunitari interessati.
- La Commissione provvede a coordinare nel tempo tali finanziamenti e a coordinare la successiva attuazione dei progetti o programmi.

TITOLO V

Disposizione finale

14. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nella realizzazione del programma POSEIDOM.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1989

relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare

(89/688/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2 e l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 227, paragrafo 2 del trattato prevede che le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare; che nella fattispecie il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tale uopo richiesti e che conviene pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che misure atte a favorire lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare (DOM) sono state adottate in passato in ordine sparso; che tuttavia, con la decisione 89/687/CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato un programma d'azione a favore dei DOM, chiamato POSEI-DOM; che questo programma comporta una parte fiscale alla cui attuazione è opportuno procedere;

considerando che il dazio di mare costituisce attualmente un elemento di sostegno alle produzioni locali esposte a varie difficoltà a causa della lontananza e dell'insularità;

considerando che si tratta inoltre di uno strumento essenziale di autonomia e di democrazia locale, i cui proventi devono costituire un mezzo di sviluppo economico e sociale dei DOM;

considerando che il regime del dazio di mare, nella sua forma attuale, comporta tuttavia elementi che ne rendono necessaria la riforma per integrare i DOM pienamente nel processo di realizzazione del mercato interno, pur tenendo conto della fragilità delle loro strutture economiche;

considerando l'opportunità di adeguare, entro un termine adeguato per le autorità locali e nazionali, questo regime in

un regime fiscale interno applicabile a tutti i prodotti commercializzati nei DOM;

considerando tuttavia che, per permettere la creazione, il mantenimento e lo sviluppo di attività industriali nei DOM, risulta opportuno autorizzare le autorità locali a esentare, per intero o in parte, a seconda delle esigenze economiche, le attività locali dall'applicazione di questo nuovo dazio di mare, per un periodo di tempo che di massima non superi dieci anni;

considerando che per assicurare che queste esenzioni rispettino le regole del trattato e per garantire il necessario coordinamento con gli obiettivi generali perseguiti dalla Comunità, conviene che il Consiglio affidi alla Commissione il compito di pronunciarsi, entro un termine di due mesi, tenendo conto della strategia di sviluppo economico e sociale di ciascun DOM, sui regimi di esenzione presentati dalle autorità regionali, che devono avere per oggetto l'aiuto allo sviluppo economico e sociale di queste regioni, conformemente all'articolo 227, paragrafo 2 del trattato;

considerando che questi regimi di esenzione dovrebbero avere carattere temporaneo e prendere fine, di massima, dieci anni dopo la riforma del regime; che, al termine di questo periodo, il regime fiscale dovrebbe quindi essere, di massima, pienamente conforme ai principi enunciati all'articolo 95 del trattato, restando inteso che sarebbe sempre possibile disporre misure di sostegno aventi gli stessi obiettivi, nel quadro degli aiuti regionali e nel rispetto del disposto degli articoli 92, 93 e 94; che la Commissione sottoporrà al Consiglio, prima dello scadere dei dieci anni, un rapporto riguardante l'applicazione del regime e la sua incidenza sullo sviluppo dei DOM, eventualmente accompagnato da una proposta per mantenere le possibilità di esenzioni;

considerando che, in attesa della riforma del dazio di mare, la Francia dovrebbe essere autorizzata a mantenere in vigore, al massimo sino al 31 dicembre 1992, il regime di dazio di mare nella sua forma attuale, fatte salve alcune condizioni volte a garantire che esso incida il meno possibile sul mercato comune e che venga usato al solo scopo contemplato dall'articolo 227, paragrafo 2 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Entro il 31 dicembre 1992 le autorità francesi adottano le misure necessarie affinché il regime «dazi di mare» attualmente in vigore nei dipartimenti d'oltremare sia applicabile

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 56.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

indistintamente ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti in queste regioni, secondo i principi e le modalità esposti negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. I proventi di questa imposta sono destinati dalle autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare a favorirvi con la massima efficacia lo sviluppo economico e sociale. La Commissione è informata quanto prima delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per il conseguimento di questo obiettivo.

2. Le autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare fissano un'aliquota d'imposizione di base. Detta aliquota può essere differenziata secondo le categorie di prodotti. Tale differenziazione non sarà comunque tale da mantenere o creare discriminazioni nei confronti dei prodotti di provenienza comunitaria.

3. Tenuto conto dei condizionamenti particolari dei dipartimenti d'oltremare e per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, possono essere autorizzate a favore delle produzioni locali, per un periodo che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione del sistema in questione, alle condizioni previste nell'articolo 3, esenzioni dall'imposta, parziali o totali a seconda delle necessità economiche. Tali esenzioni devono contribuire a promuovere o mantenere un'attività economica nei dipartimenti d'oltremare e inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale di ciascun dipartimento d'oltremare, tenuto conto della sua struttura comunitaria di sostegno, senza tuttavia essere tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

I regimi di esenzione adottati dalle autorità competenti di ciascun dipartimento d'oltremare sono notificati alla Commissione che ne informa gli Stati membri e, in base ai criteri sopracitati, prende posizione entro due mesi. Se la Commissione non si pronuncia entro tale termine, il regime si considera approvato.

La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime di esenzione al più tardi cinque anni dopo l'introduzione del regime stesso.

Articolo 3

Al massimo un anno prima dello scadere del termine previsto all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione presenta al Con-

siglio una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 2, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure disposte sull'economia dei dipartimenti d'oltremare e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali. Questa relazione deve riportare in particolare gli effetti del regime in questione sul recupero del ritardo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare — adottando segnatamente, come criteri, il tasso di disoccupazione, la bilancia commerciale, il PIL regionale —, sulla libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità e sulla cooperazione regionale tra i dipartimenti d'oltremare e i paesi vicini.

In base alle conclusioni della relazione di cui al primo comma, la Commissione, prendendo in considerazione l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare indicato nell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato, presenta simultaneamente al Consiglio, se del caso, una proposta volta a mantenere la possibilità di esenzioni.

Nel quadro degli aiuti regionali possono essere adottate misure di sostegno volte a conseguire i medesimi obiettivi.

Articolo 4

In attesa dell'avvio della riforma dei dazi di mare secondo i principi definiti dall'articolo 1, la Repubblica francese è autorizzata a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992, l'attuale regime dei dazi di mare, purché qualunque progetto di ampliare l'elenco dei prodotti soggetti ai dazi di mare o di aumentare le aliquote di tali dazi sia notificato alla Commissione, che può opporvisi entro un termine di due mesi. Quest'ultima esamina inoltre con le autorità locali competenti le modifiche registratesi dopo il 1° gennaio 1980.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. CRESSON